

Publika

DAILY

NUMERO
3

Publika Daily

Una risposta per ogni domanda

Direttore scientifico: Gianluca Bertagna
Coordinatore editoriale: Giulio Sacchi



COUPON ABBONAMENTO 2019

Modulo d'ordine abbonamenti da inviare via e-mail a abbonamenti@publika.it oppure via fax allo 0376 1760102

Publika Daily

Newsletter quotidiana di aggiornamento per gli enti locali con approfondimenti quindicinali.
Direttore scientifico Dott. **Gianluca Bertagna**
Coord. editoriale Dott. **Giulio Sacchi**

Rivista Publika Daily 170,00 € IVA INCLUSA
Abbonamento 2019 newsletter **quotidiana** Publika Daily con approfondimenti **quindicinali** (163,46 € + iva 4%)

Personale News

Rivista di aggiornamento e formazione professionale in materia di pubblico impiego.
Direttore scientifico Dott. **Gianluca Bertagna**

Rivista Personale News 200,00 € IVA INCLUSA
Abbonamento 2019 rivista quindicinale Personale News (192,31 € + iva 4%)

Rivista Personale News + Newsletter email aggiornamenti quotidiani personale 300,00 € IVA INCLUSA
Abbonamento 2019 rivista quindicinale Personale News + Newsletter quotidiana sul personale (288,46 € + iva 4%)

Rivista Personale News + Servizio 2 quesiti 280,00 € IVA INCLUSA
Abbonamento 2019 rivista quindicinale Personale News + risposta a 2 quesiti (entro 31/12/2019) (192,31 € + iva 4% e 65,57 € + iva 22%)

Pacchetto completo Personale News 350,00 € IVA INCLUSA
Rivista + Newsletter email aggiornamenti quotidiani + 2 quesiti (a 350 € invece di 380 €) (278,85 € + iva 4% e 49,18 € + iva 22%)

Tributi News

Rivista di aggiornamento e formazione professionale in materia di tributi locali.
Direttore scientifico Dott. **Giuseppe Debenedetto**

Rivista Tributi News 200,00 € IVA INCLUSA
Abbonamento 2019 rivista quindicinale Tributi News (192,31 € + iva 4%)

Rivista Tributi News + Servizio 2 quesiti 280,00 € IVA INCLUSA
Abbonamento 2019 rivista quindicinale Tributi News + risposta a 2 quesiti (entro 31/12/2019) (192,31 € + iva 4% e 65,57 € + iva 22%)

Modulo abbonamenti per Enti P.A.

(compilare in stampatello)

Ente	Codice Univoco Ufficio
Indirizzo	CAP
Città	Provincia
Cod. Fisc.	Situazione cliente: <input type="checkbox"/> Nuovo abbonato <input type="checkbox"/> Già abbonato
E-mail destinatario rivista	
Codice CIG / Determinazione ...	

Durata e condizioni abbonamenti

Tutti gli abbonamenti a riviste, newsletter e servizi di risposta quesiti hanno **scadenza 31/12/2019**.

I servizi accessori "Newsletter email aggiornamenti quotidiani" e "Quesiti" sono acquistabili solo contestualmente alla rivista.

Il servizio "Newsletter email aggiornamenti quotidiani" è meno frequente o sospeso in alcuni periodi dell'anno (festività natalizie, pasqua, estate, ...).

Formato e modalità invio rivista

Publika Daily, Personale News e Tributi News sono riviste in formato esclusivamente digitale (distribuzione via email o web).

Area arretrati ed allegati

Nell'abbonamento è compreso l'accesso all'area riservata del sito www.publika.it da cui scaricare numeri arretrati (per il periodo di validità dell'abbonamento) ed eventuali file allegati alle riviste.

Informativa Privacy

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del regolamento 2016/679/UE, desideriamo informare che i dati del cliente sono gestiti nel rispetto della normativa vigente presso la sede operativa di Publika Srl, Via Parigi 38, Porto Mantovano MN. Titolare del trattamento dei dati è Publika Srl, sede legale, via Pascoli 3, Volta Mantovana MN. Il cliente potrà rivolgersi a Publika per far valere tutti i diritti previsti dalla normativa ed in particolare per cancellazione, rettifica o verifica dei dati. Per non ricevere ulteriori informative barrare la seguente casella Richiesta cancellazione. Le richieste vanno inviate a privacy@publika.it.

Sconto 15% per abbonamenti cumulativi

In caso di abbonamento a due o più riviste sarà applicato lo sconto del 15% sul totale degli abbonamenti. Lo **sconto è applicabile** solo in caso di adesione in un **unico ordine**.

Ho richiesto l'abbonamento a più di una rivista e richiedo quindi l'applicazione dello sconto del 15%

Copyright e responsabilità

I contenuti diffusi con la rivista o le newsletter email sono destinati solo agli abbonati al servizio (C). È vietata la copia, la diffusione o la riproduzione, anche parziale, dei testi di rivista, newsletter o risposte quesiti senza autorizzazione scritta di Publika Srl (vedi norme vigenti).

Publika declina ogni responsabilità per danni provocati direttamente o indirettamente dall'uso delle informazioni pubblicate nelle riviste, newsletter o risposte a quesiti o da possibili errori interpretativi della normativa.

Fatturazione e pagamento

Per gli Enti P.A. non è necessario il pagamento anticipato. La fattura sarà emessa successivamente all'attivazione e il pagamento sarà da effettuare a 30 gg. data fattura mediante bonifico bancario indicando in causale il numero della fattura.

Il servizio sarà sospeso in caso di ritardato pagamento o di irregolarità rilevate nella situazione contabile del cliente.

DURC e conto corrente dedicato

È possibile scaricare un modello di autocertificazione DURC e comunicazione conto corrente dedicato al seguente indirizzo: <http://www.publika.it/moduli/>

IVA e Split Payment

Gli importi indicati in grassetto **COMPREDONO GIÀ L'IVA** (IVA 4% per riviste/newsletter e IVA 22% per servizio quesiti). Applicazione Split Payment per enti P.A. (ex l. 190/2014)

Timbro e firma del responsabile

La sottoscrizione del presente modulo d'ordine implica la totale accettazione delle condizioni illustrate ai paragrafi precedenti.

Luogo e data
Timbro e firma

SOMMARIO

Area finanziaria e tributi	5
▪ I proventi da alienazione del patrimonio immobiliare	5
▪ Quesiti area finanziaria e tributi.....	10
Area anticorruzione, trasparenza e responsabilità	17
▪ La legge cd. “spazza corrotti”	17
▪ Quesiti area anticorruzione, trasparenza e responsabilità.....	22
Area contratti e appalti	26
▪ I recenti orientamenti in tema di incentivi per funzioni tecniche	26
▪ Quesiti area contratti e appalti	30
Area personale	34
▪ Il piano triennale delle azioni positive	34
▪ Deliberazione di approvazione del Piano delle Azioni Positive ...	44
DELIBERA	45
▪ Esempio di informativa al personale	46
▪ Quesiti area personale	49
Area servizi al cittadino	51
▪ Diritto di accesso alle liste elettorali: i chiarimenti del Ministero dell’Interno	51
▪ Quesiti area servizi al cittadino	54

COFFEE BREAK

di Giulio Sacchi

Ben ritrovati!

Come da facile previsione, è ufficialmente iniziata la caccia alla "finestra d'uscita" per molti dei nostri colleghi, interessati dalle disposizioni del nuovo d.l. n. 4 del 28 gennaio 2019 ("*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni*"). In particolare, il "decretone" - lo diciamo per chi fosse appena atterrato dallo spazio - ha introdotto dal 29 gennaio scorso, in via sperimentale per 3 anni, la cd. quota 100, vale a dire un sistema di calcolo per anticipare l'età pensionabile per i lavoratori iscritti presso l'assicurazione generale obbligatoria (AGO), le gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la gestione separata dell'INPS ed i fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria.

In pratica, coloro che dal 29 gennaio 2019 matureranno 62 anni di età e 38 di contributi (per quelli che li avevano prima di tale data il termine iniziale per fare domanda è già trascorso), potranno presentare richiesta di collocamento a riposo all'INPS e, se in regola con quanto dichiarato, uscire dal lavoro tramite la prima finestra utile.

Tutto facile, dunque, se non fosse per due piccoli dettagli: il primo è che la domanda va presentata con 6 mesi d'anticipo rispetto la finestra d'uscita di riferimento (la prima sarà il 1° agosto e, quindi, come detto il termine è già spirato); la seconda è che trattandosi di decreto legge e, quindi, provvedimento soggetto a conversione (con possibili/probabili modifiche) non è matematicamente certo che tutto resti così com'è.


Queste circostanze, d'altro canto, hanno già creato qualche grattacapo agli enti in quanto, da un lato, sono già sorti problemi interpretativi su come combinare i 6 mesi di anticipo richiesti dalla norma con il diverso istituto del preavviso (contrattuale) di 2 mesi richiesto per le dimissioni; dall'altro, non è chiaro cosa accadrà a coloro che abbiano già presentato domanda qualora le norme del decreto dovessero subire modifiche in sede di conversione.

Quanto a quest'ultimo punto, infatti, alcuni lavoratori hanno presentato ai propri enti l'atto di dimissioni con una "*clausola di salvaguardia*" (il legislatore insegna), sottolineando che, in caso di modifiche legislative, è fatta salva la possibilità di ritirare l'atto: come dire "*mi dimetto... ma solo se vado in pensione*". Che, da un punto di vista logico, non fa una piega, peccato che l'INPS si sia affrettata a segnalare (ad es. ai propri dipendenti) che le dimissioni con riserva non esistono e, quindi, non possono essere prese in considerazione.

Infine, come se non bastasse, a tutto ciò si sono aggiunte le - più che lecite - preoccupazioni del Presidente dell'ANCI che, in sede di audizione al Senato, ha sciorinato alcuni calcoli dell'Associazione, secondo cui la quota 100 potrebbe portare all'uscita in anticipo di fino a 50mila dipendenti nei prossimi 12-18 mesi: vale a dire più del 10% del personale oggi in forza ai comuni. Insomma: un meritato riposo per molti ma, a chi resta, chi ci pensa?

Alla prossima!

Giulio Sacchi



AREA FINANZIARIA E TRIBUTI

Tutto quello che c'è da sapere per la corretta gestione delle attività contabili e fiscali dell'ente

Responsabile di area: Marco Allegretti

Approfondimento

I PROVENTI DA ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

di Marco Terzi

I proventi da alienazioni del patrimonio immobiliare rappresentano, unitamente ai permessi di costruire ed ai contributi e trasferimenti in conto capitale da terzi, una delle fonti di finanziamento delle spese di investimento alternative al ricorso all'indebitamento o all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione. Al pari delle altre entrate in conto capitale che, come tali trovano allocazione al titolo IV del bilancio, fino al 2018 essi presentavano inoltre l'indubbio vantaggio di essere entrate utili ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. Da quest'anno il tema non si pone più a seguito della sua abolizione disposta dalla Legge di bilancio per il 2019 (L. 145 del 30/12/2018). Il Legislatore è tuttavia intervenuto a più riprese sul quadro normativo di riferimento: lo ha fatto con la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di bilancio 2018), introducendo per essi specifici vincoli di destinazione e, da ultimo, con la legge di conversione del decreto legge 14 dicembre 2018, n.135 (c.d. 'decreto semplificazioni'), in corso di approvazione da parte del Parlamento. In questo approfondimento analizzeremo nel dettaglio le modalità di utilizzo di tali entrate, nonché la loro corretta registrazione e rilevazione in contabilità economico-patrimoniale.

1. L'inquadramento normativo

I possibili utilizzi dei proventi da alienazione sono previsti dall'art. 1, comma 443 della L. 228 del 24/12/2012 (Legge di stabilità 2013). Essa prevede che, in applicazione del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 162 del TUEL, tali proventi siano destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito dell'ente. Tuttavia l'art. 56-bis, comma 11 del decreto legge n.69 del 21/06/2013 ha previsto un'importante eccezione, integrata (al momento per il solo triennio 2018-2020) dall'art.1, comma 866 della L. 205 del 27/12/2017, con l'introduzione di precisi vincoli sulle loro possibili forme di utilizzo. In particolare, l'art.56-bis del decreto 69/2013 prevede che una quota pari al 10% delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile sia destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui in essere, mentre la restante parte sia destinata secondo le finalità ordinarie stabilite dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Nulla ha precisato il Legislatore per il caso in cui l'ente sia impossibilitato a destinare tali risorse alla riduzione del debito, ad esempio nel caso di assenza di mutui riducibili, o nel caso in cui tale quota percentuale sia estremamente bassa ovvero, nel caso in cui l'ente non abbia in essere alcun mutuo o Boc. Sul punto è intervenuta lo scorso anno la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per le Marche, con il proprio parere n. 32/2018/PAR del 10 luglio 2018, nel quale ha precisato che

“Qualora nel corso dell'esercizio non si sia provveduto ad estinguere anticipatamente prestiti, la parte non utilizzata deve confluire, in sede di rendiconto, nella parte vincolata dell'avanzo d'amministrazione, in aggiunta all'eventuale quota confluita allo stesso titolo negli esercizi precedenti, e potrà essere utilizzata nel momento in cui l'ente decida di procedere alla estinzione anticipata.(...) non residuando in capo agli stessi alcun margine di discrezionalità, essendo dal legislatore tale fine ritenuto come prevalente. (cfr. deliberazioni Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 85/2016/PAR, n. 81/2017/PAR e n. 293/2017/PAR)”. Alla luce dell'abolizione del saldo di competenza (c.d. pareggio di bilancio) disposto dalla Legge di bilancio per il 2019 non si pone più alcun dubbio circa i suoi riflessi sui saldi di bilancio. Il superamento del saldo obiettivo ha posto fine ad ogni domanda circa la rilevanza o meno di ogni tipologia di entrata ed uscita di bilancio. L'operazione mantiene invece rilevanza dal punto di vista contabile: l'estinzione anticipata di mutui comporta di norma il pagamento di penali da parte dell'ente debitore. Si pensi alle pesanti penali imposte dalla Cassa depositi e prestiti per i suoi mutui. La norma, pertanto, nel perseguire l'obiettivo meritevole di ridurre l'indebitamento della pubblica amministrazione nel suo complesso, impone di fatto all'ente di farsi carico di questi oneri aggiuntivi. Da ultimo rammentiamo che l'obbligo di destinare al “Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato” la quota del 10% dei proventi da alienazione, prevista dal testo originario dell'art.56-bis, comma 11 del decreto legge n. 69/2013 è stato dichiarato incostituzionale con sentenza n. 189 del 9 giugno-24 luglio 2015 della Corte costituzionale. Come tale esso non è più vigente.

Il Legislatore è infine intervenuto sul quadro normativo con la legge di bilancio dello scorso anno. All'art.1, comma 866 della L. 205 del 27/12/2017 è infatti previsto che per il solo triennio 2018 - 2020 gli enti locali possono utilizzare i proventi da alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione ordinari o straordinari delle società partecipate di cui agli articoli 20 e 24 del DLgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), per finanziare le quote in conto capitale dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. La vera novità introdotta dalla norma è proprio quest'ultima, ovvero la possibilità di utilizzare tali risorse per finanziare la quota capitale di mutui e prestiti scadente nell'anno e non solo per finanziare estinzioni anticipate. Tale facoltà è però riconosciuta esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a due;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Siamo pertanto di fronte ad una norma (al momento) con valenza temporale limitata, la cui applicazione è tuttavia subordinata al rispetto congiunto delle tre condizioni sopra elencate. Tale facoltà è riconosciuta in deroga a quanto stabilito dall'art.1, comma 443 della L. 228/2012.

In presenza delle condizioni richieste e qualora l'ente si avvalga della facoltà concessa dalla legge, per finanziare la quota capitale di mutui e prestiti scadente nell'anno, ci troviamo di fronte ad una di quelle entrate in conto capitale che concorrono al raggiungimento dell'equilibrio di parte corrente del bilancio, così come previsto dall'art. 162, comma 6 del TUEL. Si tratta dell'equilibrio di bilancio forse più caro ai ragionieri dei comuni, per il quale “(...) le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità”. L'eccezione più classica è quella che consente, entro i limiti e le condizioni di cui all'art.1, comma 460 della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017), di destinare i proventi da concessione di edificare al

finanziamento delle suddette spese. A questa si affianca, a normativa vigente, per il solo triennio 2018-2020 la possibilità di utilizzare i proventi da alienazioni di immobili. Le quote di tali entrate andranno evidenziate nell'allegato 9 al bilancio di previsione (equilibri di bilancio), e nell'allegato 10 al rendiconto di esercizio (Verifica equilibri) alla voce I) 'Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili', con distinta indicazione della quota utilizzata per l'estinzione anticipata di prestiti.

Infine il Legislatore ha previsto ulteriori possibili forme di impiego per tali entrate. Si tratta di forme che potremmo definire a carattere residuale e riscontrabili solo in presenza di situazioni patologiche del bilancio dell'ente locale, o, quanto meno, sintomatiche di tali situazioni. Esse sono individuate da norme di legge speciali e sono state puntualmente elencate dalla Corte dei Conti nel parere n. 32/2018/PAR della Sezione Marche già richiamato più sopra. Si tratta del finanziamento di spese correnti nelle ipotesi eccezionali previste: dall'art. 255, comma 9 del TUEL ove l'ente versi in situazione di dissesto; dall'art. 243-bis, comma 8, lett. g) del TUEL ove l'ente abbia fatto ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale; dall'art. 193, comma 3, del TUEL per la conservazione degli equilibri di bilancio a fronte di situazioni di disequilibrio accertate e, da ultimo, dall'art. 2, comma 4, del DM 2 aprile 2015 per il ripiano del maggior disavanzo di amministrazione derivante dal passaggio al nuovo sistema contabile armonizzato accertato in sede di riaccertamento straordinario dei residui. Analizziamo ora i requisiti richiesti dalla Legge di bilancio 2018.

L'art. 11-bis, comma 4 del d.l. 135/2018, inserito dalla legge di conversione in corso di approvazione da parte del Parlamento, interviene sul comma 866 della legge di bilancio 2018. Con tale comma, la norma, che nel testo ancora vigente è circoscritta al solo triennio 2018-2020, perde il carattere sperimentale e viene messa a regime. Non appena la legge di conversione avrà concluso il suo iter, essa troverà applicazione senza più alcun limite temporale.

2. I requisiti previsti dalla Legge di bilancio 2018

I tre requisiti indicati dall'art.1, comma 866 della L. 205/2017 devono essere soddisfatti contemporaneamente. Il primo parametro è relativo al rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento, come risultante dall'ultimo bilancio consolidato approvato. Tale rapporto non deve essere superiore a due. Esso dipende pertanto dall'attivo immobilizzato e dal livello di indebitamento complessivo dell'ente capogruppo e di tutte le società ed enti rientranti nel perimetro di consolidamento. E' evidente la volontà del Legislatore di far sì che gli enti locali si muovano sempre più in una logica di gruppo, tenendo conto degli effetti finanziari, economici e patrimoniali generati, oltre che dal proprio bilancio, anche da quelli degli organismi partecipati. Il secondo parametro fa riferimento alle spese correnti ricorrenti, come individuate nell'allegato 7 al bilancio di previsione. Queste sono definite dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al DLgs. 118/2011) come quelle spese previste a regime e non limitate ad uno o più esercizi. Il principio elenca poi le spese che, per definizione, non sono mai da considerarsi a carattere ripetitivo. Trattasi di quelle sostenute per: consultazioni elettorali o referendarie locali; ripiani di disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale; eventi calamitosi; sentenze esecutive ed atti equiparati; investimenti diretti; contributi agli investimenti. Le spese correnti ripetitive possono risentire di situazioni contingenti ed il fatto di prendere a riferimento un solo esercizio può determinare il mancato rispetto del parametro. E quindi la conseguente inapplicabilità della norma. La quantificazione del parametro va effettuata 'in sede di bilancio di previsione'. Non è tuttavia precisato rispetto a quale dato vada fatto il raffronto: all'ultimo rendiconto di esercizio approvato, ovvero all'assestato definitivo dell'anno precedente a quello cui il bilancio di previsione si riferisce? Riteniamo più prudente fare riferimento all'ultimo rendiconto approvato, che rappresenta un dato certo e non più modificabile. Il terzo parametro, infine, è forse il più semplice da verificare: per il suo rispetto è sufficiente aver accantonato nel fondo l'importo minimo determinato secondo le modalità di cui all'esempio n.5

allegato al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al DLgs. 118/2011). La corretta quantificazione delle somme accantonate nel fondo va verificata sia con riferimento al bilancio di previsione, sia con riferimento all'ultimo rendiconto di esercizio approvato.

3. La rilevazione in contabilità economico-patrimoniale

L'alienazione di beni immobili ha importanti riflessi anche sulla situazione economico-patrimoniale dell'ente. Nello stato patrimoniale essa infatti comporta una riduzione dell'attivo immobilizzato (voce B dell'attivo), per un importo pari al corrispettivo di vendita realizzato, al netto del fondo di ammortamento del bene stesso ed un corrispondente aumento dell'attivo circolante (voce C13) per il credito che sorge verso l'acquirente. Come noto l'ammortamento rappresenta la parte di costo pluriennale che deve essere imputata e quindi gravare, quale componente negativo, sul risultato economico del singolo esercizio. In altre parole, esso rappresenta la diminuzione di valore che il cespite subisce per effetto del suo utilizzo nel singolo esercizio. Il fondo di ammortamento è invece l'ammontare complessivo cumulato di dette quote annue. All'atto dell'incasso del corrispettivo, il credito sorto nei confronti dell'acquirente si ridurrà per il medesimo importo e darà luogo ad un corrispondente aumento delle disponibilità liquide (voce CIV1).

Nel conto economico l'alienazione produce effetti nel caso frequente in cui si riscontri una differenza fra il corrispettivo di vendita ed il valore residuo del bene. Il componente straordinario di reddito realizzato è pari a tale differenza: se di segno positivo siamo in presenza di una plusvalenza (voce E24d), se di segno negativo siamo in presenza di una minusvalenza (voce E25c). Il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti locali, allegato 4/3 al DLgs. 118/2011 definisce al punto 4.28 la plusvalenza come la differenza positiva tra il corrispettivo o indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione ed il valore netto delle immobilizzazioni iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale. La minusvalenza ha significato simmetrico rispetto alla plusvalenza: al successivo punto 4.29 essa è definita come la differenza negativa tra il corrispettivo o indennizzo conseguito al netto degli oneri accessori di diretta imputazione e il corrispondente valore netto delle immobilizzazioni iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale. Vediamo di seguito le scritture contabili in partita doppia così come previste dalla matrice di correlazione allegata al piano integrato nei tre casi con esempi numerici, ipotizzando l'alienazione da parte dell'ente di un fabbricato ad uso abitativo.

Esempio 1: corrispettivo di vendita (€ 100) pari al valore residuo netto del bene (€ 100):

SP	1.3.2.02.06.08.001	Crediti da Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	100,00	SP	1.2.2.02.09.01.001	Fabbricati ad uso abitativo	100,00
----	--------------------	---	--------	----	--------------------	-----------------------------	--------

Esempio 2: corrispettivo di vendita pari ad € 100 e valore residuo netto del bene pari a € 90. La differenza positiva pari ad € 10 è una plusvalenza e come tale, confluisce nel risultato economico di esercizio quale componente positivo:

SP	1.3.2.02.06.08.001	Crediti da Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	100,00	SP	1.2.2.02.09.01.001	Fabbricati ad uso abitativo	90,00
				CE	5.2.4.01.08.001	Plusvalenza da alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	10,00

Esempio 3: corrispettivo di vendita pari ad € 100 e valore residuo netto del bene pari a € 115. La differenza negativa pari ad € 15 è una minusvalenza e come tale, confluisce nel risultato economico di esercizio quale componente negativo:

SP	1.3.2.02.06.08.001	Crediti da Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	100,00	SP	1.2.2.02.09.01.001	Fabbricati ad uso abitativo	115,00
CE	5.1.4.01.08.001	Minusvalenza da alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	15,00				

In tutti e tre i casi, infine, al momento dell'incasso del corrispettivo si avrà la seguente rilevazione contabile in partita doppia, di variazione dell'attivo circolante, per l'importo di realizzo, ipotizzato pari ad € 100:

SP	1.3.4	Disponibilità liquide	100,00	SP	1.3.2.02.06.08.001	Crediti da Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	100,00
----	-------	-----------------------	--------	----	--------------------	---	--------

QUESITI AREA FINANZIARIA E TRIBUTI

Quesito del 04/02/2019

Possibilità di affittare una caserma per i vigili del fuoco e limiti di spesa

Domanda

Sono l'assessore alla protezione civile di un piccolo comune. La caserma dei Vigili del fuoco presente sul territorio comunale dovrà essere a breve ristrutturata. Nel frattempo il mio ente sta valutando di prendere in affitto da terzi un immobile da adibire a sede temporanea. È possibile farlo?

Risposta

a cura di Marco Terzi

Il quesito trova fondamento normativo nell'art. 3 del d.l. 95 del 06/07/2012. In particolare il comma 4-bis stabilisce infatti che: *"Per le caserme delle Forze dell'ordine e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ospitate presso proprietà private, i comuni appartenenti al territorio di competenza delle stesse possono contribuire al pagamento del canone di locazione come determinato dall'Agenzia delle entrate."* La legge tuttavia parla di 'contribuzione' da parte del comune e non di accollo integrale in capo a sé del canone di locazione. Il che lascia intendere che il concorso all'onere da parte del comune debba essere parziale e non integrale, senza che venga indicata la quota massima di tale concorso. Sulla questione si è pronunciata recentemente la Sezione regionale Emilia-Romagna della Corte dei conti, a fronte di uno specifico quesito posto da un comune, con proprio parere n. 118/2018/PAR (il cui testo integrale è reperibile al seguente link: <https://www.regione.emilia-romagna.it/cal/notizie/2018/e-in-linea-una-nuova-deliberazione-della-corte-dei-conti-1>). La Corte, nel richiamare il proprio precedente pronunciamento di cui alla deliberazione n. 151/2017/PAR del 12/10/2017 ha affermato che deve ritenersi esclusa la possibilità per uno o più comuni di farsi carico interamente, seppur per un periodo limitato di tempo, dei relativi oneri. Ciò anche in considerazione dell'etimologia del termine 'contribuire' che, ricorda la Corte, "(...) deriva dal latino *contribuere*, quindi 'dare insieme'". Il caso esaminato prevedeva che la locazione avesse carattere episodico. La Corte ha tuttavia affermato che la durata della locazione, quand'anche episodica e temporanea, non rileva ai fini del suddetto divieto. Né rileva, conclude la Corte, il fatto che, nel caso esaminato, un comune limitrofo si fosse reso disponibile "(...) a farsi carico di parte della spesa per il canone, poiché il Legislatore ha riferito la possibilità di contribuzione proprio ai comuni appartenenti al territorio di competenza, quindi implicitamente riconoscendo la necessità che parte dell'onere ricada comunque sul bilancio statale". La recente deliberazione della Sezione Emilia-Romagna richiama anche un precedente parere della Sezione Liguria, di cui alla deliberazione n.91 del 14/12/2017. Quest'ultimo, a fronte di un quesito analogo, pur partendo da presupposti differenti, perveniva tuttavia alla conclusione opposta, affermando infatti che il comune può "contribuire al pagamento del canone di locazione (anche nella sua totalità)" in riferimento alle caserme utilizzate dalle forze dell'ordine. La Sezione Liguria sostiene infatti che la *ratio* dell'art. 3, comma 4-bis del d.l. 95/2012 è quella di ridurre il peso finanziario che grava sullo Stato, consentendo ai comuni di contribuire alla relativa spesa per finalità di sicurezza pubblica. La Sezione Emilia-Romagna, pur pervenendo ad una risposta diversa afferma come non vi siano le condizioni per rimettere la questione alla Sezione Autonomie, né alla Sezioni Riunite della Corte affinché si pronuncino in maniera univoca.

In conclusione, fermo restando il contrasto interpretativo fra le due sezioni regionali, è opportuno qui ricordare che, in ogni caso, il canone di locazione dovuto dagli enti locali per immobili ad uso istituzionale di proprietà di terzi, di nuova stipulazione deve essere ridotto del 15 per cento rispetto al canone definito dall'Agenzia del Demanio, quale soggetto chiamato a verificarne la convenienza tecnica ed economica. A stabilirlo è il comma 6 del medesimo art. 3 del d.l. 95/2012. Infine si rammenta che per i contratti di locazione aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale, già in essere alla data di entrata in vigore del decreto legge, i canoni sono ridotti automaticamente sempre del 15%, fatto salvo il diritto di recesso del locatore.

Quesito del 11/02/2019

La scadenza per l'invio alla BDAP del Bilancio di previsione 2019-2021

Domanda

Il mio comune ha approvato il bilancio di previsione 2019-2021 lo scorso 15 gennaio. Viste le novità introdotte dalla recente legge di bilancio, entro quale termine devo inviarlo alla BDAP?

Risposta

a cura di Marco Terzi

La domanda del lettore è di sicuro interesse, alla luce della sanzione prevista dal Legislatore per gli enti inadempienti a tale obbligo di invio. È proprio su quest'ultima norma che è intervenuto il Legislatore con il comma 904 della recente legge di bilancio 2019 (L. 145 del 30/12/2018). Ma andiamo con ordine.

L'obbligo di inviare i bilanci alla BDAP è previsto dall'art. 13 della legge 196 del 31/12/2009 che rinvia ad apposito decreto ministeriale. Quest'ultimo, adottato il 12/05/2016 prevede, all'art.4, che l'invio del bilancio di previsione avvenga entro trenta giorni dalla sua approvazione. Tuttavia il comma 904 della legge di bilancio 2019 ha modificato la norma che sanziona gli enti inadempienti all'obbligo. Si tratta dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto legge del 24 giugno 2016, n. 113, il cui testo, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2019, prevede che "In caso di mancato (...) invio, **entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione**, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (...), gli enti territoriali, (...) non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo da parte dell'organo competente". La legge di bilancio 2019 è intervenuta ancora sul tema con la riscrittura dell'art. 161 del TUEL. Il nuovo comma 4, prevede infatti che: "**Decorsi trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione dei bilanci** di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, in caso di mancato invio, da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (...) sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale. In sede di prima applicazione, con riferimento al bilancio di previsione 2019, la sanzione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1° novembre 2019". Tuttavia il nuovo testo dell'articolo 161 entra in vigore il 1° novembre prossimo. A stabilirlo è il comma 903 della legge di bilancio. Tale norma, pertanto, di fatto non esiste nell'ordinamento giuridico italiano fino al 31 ottobre prossimo compreso.

È evidente che manca un coordinamento fra norme inserite in testi diversi. La situazione paradossale è che ad oggi permane il vecchio termine di invio alla BDAP, ovvero i trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio, così come stabilito dal DM del 12/05/2016 sopra richiamato. Su quest'ultimo infatti il Legislatore non è mai intervenuto. Si è trattato di una semplice dimenticanza? O di una precisa volontà? Poco importa. La sanzione invece si applica agli enti inadempienti, fino ad avvenuto invio dei dati tramite il portale a ciò dedicato; lo diventano tuttavia se non lo fanno entro la nuova scadenza di trenta giorni

dal termine ultimo di legge per l'approvazione del bilancio. Alla luce del recente DM di ulteriore proroga di tale termine al 31/03/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio scorso, il nuovo termine per l'invio alla BDAP diventa il 30 aprile prossimo. Siamo pertanto in vigenza di un termine (trenta giorni dall'approvazione) con sanzione differita (trenta giorni dal termine ultimo di legge per l'approvazione del bilancio).

Per tutto quanto sopra si ritiene opportuno, in via prudenziale, rispettare comunque il termine originario di trenta giorni dalla data di effettiva approvazione da parte dell'ente. Quindi, in conclusione, per rispondere al quesito del lettore: il termine per l'invio alla BDAP del bilancio del suo comune è il 14 febbraio (avendo approvato il 15 gennaio). Sarà tuttavia sanzionato solo se non lo fa entro il 30 aprile prossimo!

CORSO DI FORMAZIONE SU

IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO E IL RENDICONTO 2018

Il riaccertamento ordinario è la fase più delicata e importante per la predisposizione del rendiconto e – viste le necessità di poter pagare una volta reimputate correttamente le spese, di aggiudicare le gare indette e di aggiornare l'inventario – si rende necessario provvedervi in tempi rapidi.

Una volta terminata questa fase sostanziale, si rende poi necessario dedicare tempo alla fase più formale: la redazione degli schemi da portare in approvazione. Particolare rilevanza riveste quest'anno la redazione degli schemi economico-patrimoniali per gli Enti sotto i 5000 abitanti che hanno usufruito del rinvio per l'anno scorso, ma non sono tuttavia esenti neanche gli Enti che già la adottano.

Il corso, dal taglio pratico, risponde all'esigenza degli operatori dei servizi finanziari di avere un quadro chiaro degli strumenti che saranno chiamati ad applicare. **Ampio spazio sarà dedicato alla soluzione dei casi pratici proposti dagli Enti.**

COLLECCHIO (PR) 14 febbraio 2019	MANTOVA 15 febbraio 2019	BOLOGNA 19 febbraio 2019	
VERONA 21 febbraio 2019	DESENZANO (BS) 22 febbraio 2019	FIRENZE 25 febbraio 2019	GRISIGNANO (VI) 27 febbraio 2019
MILANO 1 marzo 2019	ALPIGNANO (TO) 4 marzo 2019	VILLA D'ALMÈ (BG) 6 marzo 2019	

Relatori:	Dott. Marco Allegretti – Dottore Commercialista e Revisore Contabile, già dirigente di Area Servizi Finanziari di ente locale. Formatore ANCI/IFEL - Docente e consulente in materia di contabilità degli Enti Locali, collabora con il Quotidiano degli Enti Locali del Sole 24 Ore e con le riviste editate da Publika.	
Destinatari:	Amministratori (Sindaci, Assessori e Consiglieri), Segretari Comunali, Responsabili e Funzionari Ris. Umane.	
Attestati:	Sarà rilasciato attestato di partecipazione.	
Materiale didattico:	Il materiale didattico sarà consegnato in formato cartaceo all'inizio del corso.	
Orario:	Dalle 8:45 alle 13:30 . Coffee break ore 11:00.	
Iscrizioni:	☎ via fax al numero 0376 158 2160	✉ via email a formazione@publika.it
	La conferma della tenuta del corso sarà comunicata almeno due giorni prima della data di svolgimento	

Corso di formazione

Il riaccertamento ordinario e il rendiconto 2018: soluzioni pratiche

Il riaccertamento ordinario è la fase più delicata e importante per la predisposizione del rendiconto e – viste le necessità di poter pagare una volta reimputate correttamente le spese, di aggiudicare le gare indette e di aggiornare l'inventario – si rende necessario provvedervi in tempi rapidi.

Una volta terminata questa fase sostanziale, si rende poi necessario dedicare tempo alla fase più formale: la redazione degli schemi da portare in approvazione. Particolare rilevanza riveste quest'anno la redazione degli schemi economico-patrimoniali per gli Enti sotto i 5000 abitanti che hanno usufruito del rinvio per l'anno scorso, ma non sono tuttavia esenti neanche gli Enti che già la adottano.

Il corso, dal taglio pratico, risponde all'esigenza degli operatori dei servizi finanziari di avere un quadro chiaro degli strumenti che saranno chiamati ad applicare. **Ampio spazio sarà dedicato alla soluzione dei casi pratici proposti dagli Enti.**

Date e sedi

14/02/2019	COLLECCHIO (PR)	Corte di Giarola, Strada Giarola 11, 43044 Collecchio (PR)
15/02/2019	MANTOVA	Hotel La Favorita, Via S. Cognetti De Martiis 1, 46100 Mantova
19/02/2019	BOLOGNA	Millenn Hotel, Via Boldrini 4, 40121 Bologna
21/02/2019	VERONA	Hotel Ibis, Via Enrico Fermi 11/c, 37135 Verona
22/02/2019	DESENZANO	Palazzo Todeschini, Via Porto Vecchio 36, 25015 Desenzano del Garda (BS)
25/02/2019	FIRENZE	Hotel Embassy, Via Jacopo da Diacceto 8, 50123 Firenze
27/02/2019	GRISIGNANO (VI)	Magnolia Hotel, Via Mazzini 1, 36040 Grisignano Di Zocco (VI)
01/03/2019	MILANO	Doria Grand Hotel, Viale Andrea Doria 22, 20124 Milano
04/03/2019	ALPIGNANO (TO)	Biblioteca Comunale, Salone Ecomuseo (piano terra), via Matteotti 2, 10091 Alpignano (TO)
06/03/2019	VILLA D'ALMÈ (BG)	Sede Comunale, Via Milesi 16, 24018 Villa d'Almè (BG)

Programma

L'ITER DI COSTRUZIONE

- Determina dei responsabili di riaccertamento dei propri residui
- Delibera di riaccertamento ordinario
- Variazioni di esigibilità

GLI SCHEMI DI RENDICONTO

- Schemi
- Allegati

IL RIACCERTAMENTO E I RISVOLTI ECONOMICO-PATRIMONIALI DELLE ENTRATE

- Entrate Tributarie
- Entrate da Trasferimenti e Contributi
- Entrate Extratributarie
- Entrate in conto capitale
- Entrate da accensione di prestiti

IL RIACCERTAMENTO E I RISVOLTI ECONOMICO-PATRIMONIALI DELLE SPESE

- Spesa corrente:
- Spese di personale
- Acquisto di beni e servizi
- Trasferimenti correnti
- Utilizzo di beni di terzi

- Interessi passivi
- Condanne a seguito di contenziosi
- Indennità di fine mandato
- Incarichi legali esterni
- Spesa d'investimento

COSTITUZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

- FPV di Spesa corrente
- FPV di Spesa in conto capitale

LE RISULTANZE DEL RENDICONTO

- Il risultato di amministrazione
- Implicazioni sull'extradeficit da riaccertamento straordinario
- Il Pareggio di Bilancio

LA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE

- Le attività preliminari
- Gli schemi: cenni per la costruzione dei documenti

QUESTION TIME

- Soluzioni ai casi proposti dai partecipanti

Orario Dalle **8:45** alle **13:30**. Coffee break ore 11:00

Dott. Marco Allegretti – Dottore Commercialista e Revisore Contabile, già dirigente di Area Servizi Finanziari di ente locale. Formatore ANCI/IFEL - Docente e consulente in materia di contabilità degli Enti Locali, collabora con il Quotidiano degli Enti Locali del Sole 24 Ore e con le riviste editate da Publika.

Quote standard

Enti P.A. e privati **non abbonati** alle riviste di Publika

Primo iscritto: € 150,00 oppure 7 crediti formativi

Iscritti successivi: € 140,00 oppure 7 crediti formativi

Quote scontate per abbonati

Offerta riservata agli **abbonati** alle riviste di Publika

Primo iscritto: € 140,00 oppure 7 crediti formativi

Iscritti successivi: € 130,00 oppure 6 crediti formativi

**SCONTO ULTERIORE
10 EURO A PERSONA**Iscriviti alla newsletter delle iniziative di Publika per ricevere gli **approfondimenti gratuiti**, essere sempre informato sui **nuovi corsi** e altre **iniziative** di Publika e usufruire dell'**ulteriore sconto di 10 euro a persona** (oppure sconto 1 credito per enti che hanno acquistato crediti formativi)

Pagamento anticipato / posticipato

Gli **enti della P.A.** potranno effettuare il pagamento **DOPO** lo svolgimento del corso, a seguito del ricevimento della fattura elettronica. Vanno comunque comunicati i dati dell'impegno di spesa. Per tutti gli altri **soggetti diversi dalla P.A.** (società, professionisti, sindacati, privati, ...) è richiesto il **pagamento ANTICIPATO** sul seguente IBAN: IT 46 Z 08340 58050 00000015377. In caso di mancata partecipazione l'importo sarà reso entro 7 gg.

Conto corrente dedicato e DURC

È possibile scaricare le nostre dichiarazioni sostitutive relative a conto corrente dedicato, DURC e altri requisiti dall'indirizzo: <http://www.publika.it/moduli/>

Applicazione sconti

Saranno accettate iscrizioni a prezzo scontato solo per enti in regola con il pagamento delle fatture arretrate. In tutti gli altri casi sarà applicata la quota standard.

Note organizzative

È necessaria l'**iscrizione almeno 5 giorni prima** della data di svolgimento del corso. La quota comprende materiale documentario, coffee break e attestato di partecipazione. I prezzi si intendono iva esclusa 22%. La quota è esente IVA se la fattura è intestata ad Ente Pubblico. L'eventuale imposta di bollo di € 2,00 è compresa nella quota. Per ragioni organizzative si prega di comunicare eventuale disdetta almeno 3 giorni lavorativi prima dell'inizio del corso. È possibile sostituire i partecipanti in qualsiasi momento. La conferma dello svolgimento del corso sarà comunicata almeno due giorni prima della data dell'evento.

CREDITI FORMATIVI

Sai cosa sono i crediti formativi di Publika?
Clicca sul link per maggiori informazioni

www.publika.it/crediti-formativi

Il riaccertamento ordinario e il rendiconto 2018: soluzioni pratiche

MODULO DI ISCRIZIONE da inviare a **formazione@publika.it**

RAGIONE SOCIALE	P. IVA	COD. FISC.
INDIRIZZO (Via, CAP, Città, Prov.)		
TIPO CLIENTE <input type="checkbox"/> Ente Pubblica Amministrazione <small>IVA esente. Pagamento a seguito ricevimento fattura (30 gg. d.f.)</small> <input type="checkbox"/> Società / Sindacati / Privati ... <small>Agli importi indicati sarà aggiunta IVA 22%. Pagamento anticipato</small>	CODICE IDENTIFICATIVO FATT. ELETR. <small>DATO OBBLIGATORIO PER FATTURA ELETTRONICA</small>	DETERMINAZIONE / ORDINE / IMPEGNO DI SPESA... <small>Inserire qui i dati relativi all'impegno di spesa</small> <small>DATO OBBLIGATORIO PER ENTI P.A.</small>

 BARRARE LA CASELLA per richiedere lo sconto ulteriore 10 euro/persona

Sì, sono già iscritto o richiedo ora l'iscrizione alla newsletter gratuita delle iniziative commerciali di Publika e richiedo l'applicazione dello sconto riservato agli iscritti. Informativa completa visibile on line. [Clicca qui per accedere all'Informativa privacy Publika](#) PD 3

Richiedo l'iscrizione per n. partecipanti per un totale di euro oppure di crediti formativi da scalare dal totale acquistato.

PARTECIPANTI	COGNOME	NOME	SEDE DEL CORSO	E-MAIL

L'iscrizione al corso comporta l'accettazione delle modalità di trattamento dati descritte nell'informativa privacy visibile on line. In assenza del consenso all'iscrizione alla newsletter delle iniziative promozionali di Publika i dati del cliente saranno utilizzati solo per l'erogazione del servizio richiesto e relativi adempimenti amministrativi. Per ulteriori dettagli si rimanda all'informativa privacy di Publika [Clicca qui per accedere all'Informativa privacy Publika](#)

TIMBRO E FIRMA DEL RESPONSABILE

AREA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E RESPONSABILITÀ

L'ente a porte aperte: guida pratica
su cosa fare (e cosa evitare) nella "casa di vetro"

Responsabile di area: Augusto Sacchi

Approfondimento

LA LEGGE CD. "SPAZZA CORROTTI"

di Augusto Sacchi

È in vigore dal **31 gennaio 2019**, la legge denominata - da alcuni mezzi di informazione - "legge Spazza-corrotti". Si tratta della legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 2019, n. 13.

La nuova disposizione - fortemente promossa dall'attuale ministro per la Giustizia, Alfonso Bonafede - introduce diverse novità in tema di **contrasto della corruzione** nella Pubblica Amministrazione.

Come già previsto dalla rubrica della legge, è bene specificare che la struttura della nuova legge non tocca nessun punto della legge Severino (legge 6 novembre 2012, n. 190), né interessa i compiti e le funzioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), presieduta da Raffaele Cantone, in materia di **prevenzione della corruzione**. La nuova disposizione - approvata in via definitiva con voto di fiducia - si compone di un unico articolo, suddiviso in trenta commi. Di particolare interesse, tra gli altri, per i comuni, è il comma 15, che introduce dei nuovi obblighi di pubblicazione, sui quali torneremo, più avanti.

1. Le novità rilevanti

Il testo contiene rilevanti novità in ambito di diritto penale, introducendo alcuni istituti quali:

- Il DASPO nella P.A.;
- l'ampliamento dei poteri dell'agente sotto copertura;
- l'inasprimento delle pene per il delitto di corruzione;
- più facilità nelle intercettazioni telefoniche ed ambientali;
- una significativa stretta ai finanziamenti dei partiti;
- regole più severe per la dichiarazione dei redditi per Parlamentari e Ministri.

Non compare tra le norme, invece, l'emendamento sul reato di peculato, molto discusso e contrastato a causa del previsto alleggerimento della pena per chi svolge attività politica, mentre compare, nel testo, la riforma della prescrizione, che sarà operativa, però, solamente dal 1° gennaio 2020.

1.1. Il daspo

Il testo di legge (comma 1) contiene il cosiddetto “DASPO” - acronimo di **Divieto di Accedere alle manifestazioni SPORtive** - per i corrotti, ovvero misure più severe, per ciò che attiene all’interdizione dai pubblici uffici per corrotti e corruttori.

Il DASPO prevede che i pubblici ufficiali che risultino condannati per il delitto di corruzione, sono interdetti dalle cariche pubbliche per un periodo che va da cinque a sette anni, e per due anni non possono in alcun modo contrarre con la pubblica amministrazione. Per le condanne superiori a due anni, invece, l’interdizione è a vita, senza la possibilità di ricevere degli sconti, neanche se si patteggia o si ottiene la libertà condizionale.

1.2. L’agente sotto copertura

La legge Anticorruzione stabilisce l’estensione delle operazioni sotto copertura, già prevista per altre tipologie di reati, anche ai reati contro la Pubblica Amministrazione. Colui che si trova ad agire sotto copertura non è, ovviamente, punibile per i reati che commette al solo fine di acquisire elementi di prova necessari a dimostrare un disegno criminoso più grande. **L’agente sotto copertura (da non confondere con l’agente provocatore, presente in altri ordinamenti legislativi, come, ad esempio, gli Stati Uniti¹)** era già previsto nell’ambito dei reati di stampo mafioso e terroristico. Con la legge n. 03/2019, sarà operativo anche per il reato di corruzione e per tutti gli altri delitti contro la Pubblica Amministrazione.

1.3. Inasprimento delle pene

Viene confermato l’**inasprimento delle pene** per i delitti di corruzione (ex articolo 318 del codice penale) e appropriazione indebita (ex 646 del codice penale).

Per il reato di corruzione impropria - ovvero quando il pubblico ufficiale si fa corrompere in cambio del compimento di un atto legato al suo ufficio - la pena è aumentata da un anno a tre anni di reclusione nel minimo, e da sei a otto anni nel massimo. In aggiunta, i condannati per reati contro la Pubblica Amministrazione (tra cui peculato, corruzione e concussione) non potranno più beneficiare delle pene alternative alla detenzione, come i permessi premio e l’assegnazione di lavoro esterno. Per i reati di corruzione, inoltre, la confisca dei beni permane anche in caso di amnistia o prescrizione se si è già arrivati a una condanna almeno di primo grado. Il reato di millantato credito viene assorbito da quello di traffico di influenze illecite: reato che è commesso da chi assicura di poter influenzare un pubblico ufficiale. In questo caso il soggetto che influenza o millanta la possibilità di farlo, viene punito ugualmente, sia nel caso che lo abbia influenzato veramente, sia qualora stesse mentendo.

1.4. Più facile usare trojan in intercettazioni

Sarà più facile l’intercettazione di comunicazioni tra presenti nelle abitazioni o in altri luoghi di dimora privata attraverso i cosiddetti *trojan*². Viene abrogata, infatti (comma 3), la norma che ne limitava l’uso solo quando vi era motivo di ritenere in corso l’attività criminosa³. La nuova disposizione prevede l’utilizzo dei captatori informatici (*trojan*) sui dispositivi elettronici portatili, anche nei procedimenti per delitti contro la pubblica amministrazione, puniti con la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni.

¹ <https://www.penalecontemporaneo.it/d/5869-a-proposito-del-ricorso-ad-agenti-provocatori-per-contrastare-la-corruzione>

² Nuova disciplina introdotta dal d.lgs. 216/2017, per le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni mediante l’utilizzo di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili, cd. *trojan horse*;

³ Si veda articolo 6, comma 2, d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, abrogato dall’art. 1, comma 3, legge 03/2019;

1.5. Riforma della prescrizione, dal 2020

Uno dei punti più dibattuti, durante l'iter parlamentare, del Ddl Bonafede è stata la [riforma della prescrizione](#). L'emendamento, che prevede la sospensione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, è stato approvato, ma con un compromesso di tipo politico: la riforma dell'istituto della prescrizione diventerà operativa solo nel 2020, in concomitanza con ulteriori e successive misure di [Riforma del processo civile \(comma 2\)](#). In pratica, la legge prevede che i tempi della prescrizione dei reati si sospendono non appena viene emessa la sentenza anche solo di primo grado, sia di assoluzione che di condanna.

1.6. Obbligo di trasparenza finanziamenti ai partiti e movimenti politici

Per contrastare la corruzione e prevenire lo sperpero di denaro pubblico, il testo approvato stabilisce nuove regole in merito alla trasparenza dei **finanziamenti ai partiti**, in particolare:

- per ogni donazione superiore a 500 euro, deve essere reso noto il nome del donatore;
- obbligo di sottoscrivere una dichiarazione congiunta per le donazioni che superano i 3.000 euro (rispetto ai 5.000 euro precedenti);
- equiparazione tra fondazioni e partiti politici, ai fini dell'estensione delle regole sulla trasparenza;
- divieto per le cooperative di finanziare i partiti.

Mentre, per quanto riguarda la **dichiarazione dei redditi**, la legge Anticorruzione stabilisce che i Parlamentari, i Ministri ed i tesoriери di partito dovranno rendere pubbliche tutte le donazioni ricevute superiori a **500 euro**, anziché 5.000 euro, come previsto in precedenza.

1.7. La nuova sezione "elezioni trasparenti"

Come se non bastassero tutti gli adempimenti previsti nella sezione Amministrazione trasparente, di ogni sito *web*, di ciascuna amministrazione pubblica, l'articolo 1, il comma 15, della legge 03/2019, prevede, per le amministrazioni comunali, che in una apposita sezione, denominata "**Elezioni trasparenti**", entro il settimo giorno precedente la data di consultazione elettorale, per ciascuna lista o candidato ad essa collegato, siano pubblicati il *curriculum vitae* e il certificato penale dei candidati, rilasciato dal casellario giudiziale, non oltre 90 giorni prima della data di elezione. La pubblicazione deve consentire all'elettore di accedere alle informazioni pubblicate anche solo digitando il cognome e nome del candidato. Le modalità tecniche di acquisizione dei dati, su apposita piattaforma informatica, saranno definite con un apposito decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 03/2019 (in pratica entro fine aprile 2019).

Due piccole osservazioni:

- a) secondo il rinvio operato al comma 14, dell'articolo 1, della medesima legge, la norma si applica solamente alle votazioni per l'elezione del sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale, limitatamente ai comuni sopra 15.000 abitanti;
- b) non viene previsto che la nuova sezione, denominata "**Elezioni trasparenti**" debba essere inserita, obbligatoriamente, nella *home page* del sito.

1.8. Riabilitazione abbreviata e rawedimento

I condannati per corruzione potranno ottenere dei tempi più brevi per la **riabilitazione penale**: si passa da 12 a 7 anni, ma la riabilitazione non si estende alle pene accessorie perpetue.

Sul fronte del cosiddetto “*rawvedimento operoso*”, il testo di legge prevede che non è punibile chi collabora con la giustizia e si autodenuncia, entro quattro mesi dalla commissione del reato. Da questa norma è stato escluso il reato di traffico di influenze illecite (*ex* articolo 346-*bis* del codice penale).

2. Le parti non approvate

Il Ddl Anticorruzione è diventato norma di legge quasi nella sua integrità, rispetto al testo licenziato dal Consiglio dei ministri, a settembre dello scorso anno. Tuttavia, ci sono delle parti che non sono state approvate, a causa del mancato raggiungimento di un accordo tra le forze politiche che sostengono l'attuale Governo.

Innanzitutto, nella legge di approvazione, non è stata inserita la delega al Governo per la Riforma del processo penale, per la quale sarà necessaria un'ulteriore passaggio parlamentare. Salta anche l'obbligo dell'arresto in flagranza per chi commette reati contro la Pubblica Amministrazione, come invece era previsto nel testo originale.

Ma, soprattutto, la nuova legge “*spazza corrotti*” non prevede l'[attenuazione della pena per il delitto di peculato](#). Norma che era stata espressamente richiesta da una componente del Governo (Lega di Salvini).

E' bene ricordare che, in merito a questo punto, la maggioranza era stata “battuta” in prima lettura alla Camera dei deputati. Il Senato, però, ha ripristinato il testo originario, che non prevede alcun alleggerimento di pena per chi si appropria e utilizza in modo illecito i beni della Pubblica Amministrazione (tanto per fare un esempio: i consiglieri regionali, con le somme a disposizione per il funzionamento dei gruppi consiliari).

3. Conclusioni

La legge in commento, come già specificato, non integra/sostituisce o modifica alcuna disposizione della legge anticorruzione, approvata a novembre del 2012, dal Parlamento italiano. Legge che, peraltro, era già stata “revisionata”, in più circostanze e, da ultimo, con l'articolo 41, del d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, confermando una impostazione generale che potremmo definire *ANAC-centrica*, rispetto alla rilevante questione di prevenire la corruzione nell'ambito delle P.A. e delle società in controllo pubblico.

La scelta del neo ministro della Giustizia, avallata dal voto del Parlamento, è quella di intervenire sulla parte “repressiva” della strategia anticorruzione. Si procede, cioè, con misure che incidono “dopo” che un evento corruttivo si sia verificato; dopo l'apertura di una indagine; dopo un rinvio a giudizio; dopo una condanna emessa da un giudice.

La nuova strategia si basa, dunque, sull'inasprimento delle pene e con l'introduzione di nuovi istituti (DASPO e Agente sotto copertura), nati e pensati per incidere su altre fattispecie di reato o su altri ambiti (il Daspo, ad esempio, nasce nell'ambito delle manifestazioni sportive). Come si è intuito dalle pubbliche dichiarazioni di vari esponenti del Governo, tra cui il presidente Conte⁴, la valutazione che viene compiuta sull'attività dell'Autorità Anticorruzione, guidata da Raffaele Cantone, non è il massimo della soddisfazione e ricalca posizioni piuttosto note, già espresse, tra gli altri, anche dall'*ex* magistrato di *Mani Pulite*, Piercamillo Davigo⁵.

⁴ https://www.repubblica.it/politica/2018/06/06/news/anac_replica_conto-198337253/

⁵ https://www.huffingtonpost.it/2018/11/07/sulla-prescrizione-e-scontro-tra-due-idee-di-justizia-davigo-con-i-5-stelle-per-la-riforma-cantone-contro_a_23582214/

Il messaggio “implicito” che si ricava dalla lettura delle nuove disposizioni suona un po’ il seguente *“dopo sei anni di prevenzione (con scarsi risultati), la lotta alla corruzione si fa con la repressione; aumentando le pene e allungando la prescrizione”*. Dove ha *fallito* l’ANAC, ci penseranno i giudici.

QUESITI AREA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E RESPONSABILITÀ

Quesito del 05/02/2019

Conflitto d'interessi per presidente commissione di concorso

Domanda

Il nostro comune ha bandito un concorso per due posti di categoria D, di cui uno riservato ad un interno, ex art. 24, comma 1, del d.lgs. 150/2009. Tra i candidati ammessi al concorso c'è un dipendente di categoria C, in possesso di laurea, in servizio presso il 1° Settore. La Commissione di concorso è presieduta dal funzionario P.O., responsabile del medesimo settore. Ci si interroga se il funzionario si trovi in situazione di conflitto d'interesse, con obbligo di astensione.

Risposta

a cura di Augusto Sacchi

La questione oggetto del quesito, riguarda una ipotesi di conflitto d'interessi tra il presidente della Commissione di concorso pubblico e un candidato, interno, che partecipa alla procedura concorsuale. Non v'è dubbio che tra i due soggetti, per ragioni di lavoro, siano intercorsi ed intercorrano tutt'ora dei rapporti professionali, per cui è corretto porsi l'interrogativo. Per redimere la vicenda, il primo consiglio da fornire è quello di verificare le norme, in materia di conflitto d'interessi, rinvenibili negli atti regolamenti del comune. A tal riguardo può essere utile andare a rivedere cosa si è previsto:

- a) nello Statuto del comune;
- b) nel regolamento dei concorsi;
- c) nel regolamento di organizzazione degli uffici e servizi (ROUS);
- d) nel Codice di comportamento di ente;
- e) nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

Per ciò che concerne i riferimenti legislativi nazionali, occorre prendere in considerazione le disposizioni dell'art. 6-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e agli articoli 6 e 7, del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con DPR 62/2013.

Detto delle regole di tipo "generale" che soprassedono alla non semplice questione del conflitto d'interessi, anche di natura potenziale, nel caso specifico è bene tenere in debita considerazione, anche, le posizioni assunte, nel tempo, dal giudice amministrativo, il quale ha provveduto ad identificare alcune ipotesi di concreta applicazione, con riferimento alla composizione delle commissioni di concorso, in ambito universitario (ma il caso è assimilabile), sostenendo che:

- l'appartenenza allo stesso ufficio del candidato e il legame di subordinazione o di collaborazione tra i componenti della commissione e il candidato stesso **non rientrano nelle ipotesi di astensione di cui all'art. 51 c.p.c.** (Consiglio di Stato, sez. III, 28.4.2016, n. 1628, Consiglio di Stato, sez. V, 17.11.2014 n. 5618; sez. VI, 27.11. 2012, n. 4858);

- i rapporti personali di colleganza o di collaborazione tra alcuni componenti della commissione e determinati candidati **non sono sufficienti a configurare un vizio della composizione della commissione stessa**, non potendo le cause di incompatibilità previste dall'art. 51 (tra le quali non rientra l'appartenenza allo stesso ufficio e il rapporto di colleganza) essere oggetto di estensione analogica, in assenza di ulteriori e specifici indicatori di una situazione di particolare intensità e sistematicità, tale da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale (Consiglio di Stato, sez. VI, 23.09.2014 n. 4789);
- «*la conoscenza personale e/o l'instaurazione di rapporti lavorativi ed accademici non sono di per sé motivi di astensione, a meno che i rapporti personali o professionali non siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali (Cons. Stato, VI, n. 4015 del 2013, cit.)*» (Consiglio di Stato, VI, 26.1.2015, n. 327 e da ultimo Consiglio di Stato, sez. III, 28.4.2016, n. 1628);
- «*perché i rapporti personali assumano rilievo, deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro ed allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio, essendo rilevante e decisiva la circostanza che il rapporto tra commissario e candidato, transcendendo la dinamica istituzionale delle relazioni docente/allievo, si sia concretato in un autentico sodalizio professionale, in quanto tale "connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità d'interessi di carattere economico" (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4015 del 2013), in "un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità" (Cons. Stato, Sez. VI, 27 aprile 2015, n. 2119)*» (Consiglio di Stato, sez. III, 28.4.2016, n. 1628);
- «*sussiste una causa di incompatibilità - con conseguente obbligo di astensione - per il componente di una commissione giudicatrice di concorso universitario ove risulti dimostrato che fra lo stesso e un candidato esista un rapporto di natura professionale con reciproci interessi di carattere economico ed una indubbia connotazione fiduciaria*» (Cons. Stato Sez. VI, 31.5.2013, n. 3006, TAR Lazio, Roma, 21.2.2014 n. 2173);
- in sede di pubblico concorso l'incompatibilità tra esaminatore e concorrente si può realmente ravvisare non già in ogni forma di rapporto professionale o di collaborazione scientifica, **ma soltanto in quei casi in cui tra i due sussista un concreto sodalizio di interessi economici, di lavoro o professionali talmente intensi da ingenerare il sospetto che la valutazione del candidato non sia oggettiva e genuina**, ma condizionata da tale cointeressenza (TAR Lazio, Roma, 21.2.2014 n. 2173, T.A.R. Lazio, Roma Sez. III bis, 11.7.2013, n. 6945).

Sempre sul medesimo argomento anche l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è stata chiamata ad esprimersi e lo ha fatto con:

- a) delibera n. 209 del 1 marzo 2017⁶;
- b) delibera n. 384 del 29 marzo 2017⁷;
- c) delibera n. 1186 del 19 dicembre 2018⁸.

La condivisibile posizione dell'ANAC, relativamente a una fattispecie simile a quella prospettata nel quesito, prevede che *"ai fini della sussistenza di un conflitto di interessi fra il Segretario generale valutatore e un candidato, la collaborazione professionale, per assurgere a causa di incompatibilità, così come disciplinata dall'art. 51 c.p.c., deve presupporre una comunione di interessi economici o di vita tra gli stessi di particolare intensità e tale situazione può ritenersi esistente solo se detta collaborazione presenti i caratteri della sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale"*.

⁶ <https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/ Atto?id=cd892e160a7780427bb20b0d79bacb4d>

⁷ <https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/ Atto?id=ae3be3920a77804250d5bdd2c78567aa>

⁸ <https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/ Atto?id=38d1949b0a77804225d5cd5b2be96b08>

In conclusione, rispondendo al quesito, è possibile sostenere che - in assenza di specifiche disposizioni normative comunali, previste in atti regolamentari e statutari o norme del Piano Anticorruzione – non si ravvisa un conflitto d'interessi e il conseguente obbligo di astensione, tra il candidato, dipendente interno, e il presidente della commissione di un concorso pubblico, a meno che, tra i due soggetti, non sia presente una comunione di interessi economici o di vita di particolare intensità che possa dar luogo a un sodalizio professionale.

Quesito del 12/02/2019

Pubblicazione situazione reddituale e patrimoniale di amministratori della Provincia.

Domanda

Siamo un Comune con popolazione inferiore ai 15mila abitanti e il nostro Sindaco ci ha chiesto di chiarire se, in qualità di componente dell'Assemblea dei Sindaci, è obbligato a pubblicare i suoi redditi nella sezione di Amministrazione Trasparente del portale *web* della Provincia. Cosa prevede la normativa in merito?

Risposta

a cura di Raffaella Sacchi

La disposizione che regola la pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali è contenuta nell'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 33/2013 che, in passato, è già stata oggetto di interpretazioni da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

L'ultima formulazione della norma, riveduta con la determinazione n. 241/2017, aveva chiarito che per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, **i titolari di incarichi politici**, nonché i loro coniugi non separati e parenti entro il secondo grado **non sono tenuti** alla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali, fermo restando l'obbligo di pubblicare le altre informazioni previste: l'atto di nomina o di proclamazione; il *curriculum*; i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi; gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ed i compensi spettanti.

La disposizione sopra richiamata, rivolta prettamente ai titolari di incarichi politici di Stato, Regioni ed Enti locali, si prestava a dubbi interpretativi, soprattutto in relazione all'applicabilità o meno ai titolari di incarichi politici, non di carattere elettivo.

L'ANAC è intervenuta in materia con la delibera n. 641, del 14 giugno 2017, di modifica ed integrazione della delibera n. 241 dell'8 marzo 2017, precisando che i destinatari degli obblighi di pubblicazione di cui sopra, sono tutti i soggetti che partecipano – sia in via elettiva che di nomina – a organi politici di livello statale, regionale e locale.

In particolare, l'Autorità ha previsto che per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore ai 15mila abitanti, in quanto componenti *ex lege* dell'Assemblea dei Sindaci, **non sussiste** l'obbligo di pubblicazione nella sezione di Amministrazione Trasparente del sito *web* della Provincia dei dati reddituali e patrimoniali, previsti dall'art. 14, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 33/2013.

La risposta al quesito posto, quindi, è che il Sindaco **non è obbligato** a pubblicare alcuna informazione sui suoi redditi e sul suo patrimonio, ma potrebbe essere tenuto a farlo qualora l'amministrazione disponesse di pubblicare "dati ulteriori" rispetto a quanto richiesto dalla legge, individuando tali dati nell'ambito del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, in linea con il concetto di trasparenza come accessibilità totale (FAQ ANAC in materia di trasparenza n. 1.9).

AREA CONTRATTI E APPALTI

Il sistema dei contratti pubblici: regole, nozioni e procedure

Responsabile di area: Giuseppe Debenedetto

Approfondimento

I RECENTI ORIENTAMENTI IN TEMA DI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

di Stefano Usai

Varie sezioni regionali della Corte dei Conti, in tempi brevissimi, hanno avuto modo di esprimersi su alcuni aspetti afferenti l'erogazione dell'incentivo per funzioni tecniche, in particolare in relazione ai rapporti tra la disposizione (art. 113) del nuovo codice dei contratti che tende - semplificando - a premiare maggiormente l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa rispetto ad alcune fattispecie specifiche (incentivo e affidamento diretto, i soggetti incentivabili, l'incentivo e le varianti).

A tal proposito, è bene rammentare che la legge-delega per il riordino della disciplina in materia di contratti pubblici (l. 28/1/2016, n. 11) ha cercato di veicolare l'incentivo "al fine" di compensare "l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte, nei tempi previsti dal progetto e senza alcun ricorso a varianti in corso d'opera".

1. Incentivo per funzioni tecniche e procedure semplificate

Uno degli argomenti maggiormente dibattuti – vedendo i quesiti sottoposti ai vari collegi – è quello della possibilità (o meno) di riconoscere l'incentivo anche in relazione ad espletamento di procedure semplificate (con riferimento, soprattutto, all'affidamento diretto senza competizione o competizione informale ovvero caratterizzata da una semplice esclusione di preventivi entro la soglia dei 40mila euro).

Sul punto è illuminante il parere espresso dalla sezione ligure della Corte dei Conti (con deliberazione n. 136/2018) in relazione, tra gli altri, al questo se "il regolamento comunale sugli incentivi tecnici possa" o meno "prevedere il riconoscimento degli incentivi ai dipendenti" anche in relazione ad "affidamenti inferiori ai 40.000 euro in caso di procedura con richiesta di preventivi ad operatori di settore".

Nel parere si sottolinea che l'incentivo deve intendersi riconosciuto "esclusivamente per le attività riferibili a contratti di lavori, servizi o forniture che, secondo la legge (comprese le direttive ANAC dalla stessa richiamate) o il regolamento dell'ente, siano stati affidati previo espletamento di una procedura comparativa" (cfr. Sezione controllo Lombardia, delibera 190/PAR/2017).

Pertanto, se la gara manca non si prevede neppure accantonamento di risorse (cfr. Sezione controllo Veneto, delibera n. 445/2018).

Secondo i giudici l'impossibilità di riconoscere l'incentivo in caso di affidamento diretto (art. 36, comma 2, lett. a) del codice dei contratti) rappresenta il logico corollario di ciò che risulta sancito dall'articolo 113.

Pertanto, così come costantemente sostenuto dalla giurisprudenza della Corte (cfr. Sezione controllo Lazio, delibera n. 57/PAR/2018, Sezione controllo Marche, delibera n. 28/PAR/2018), solo in presenza di una procedura di gara o, in generale, di una procedura competitiva è possibile accantonare il fondo che viene successivamente ripartito sulla base di un regolamento adottato dall'amministrazione, mentre le procedure eccezionali e non competitive sono sottratte all'incentivazione.

Ulteriore questione posta dal Sindaco istante è se l'incentivo possa essere erogato nel caso in cui, al di sotto dei 40mila euro, il RUP attivi comunque una procedura competitiva.

Anche a questo quesito, i giudice rispondono chiaramente evidenziando che, in certi casi, il problema non è aver o non aver svolto una gara ma l'esistenza o meno di funzioni incentivabili.

Ciò che rileva, in sostanza, si legge in delibera, è l'effettivo compimento di una delle attività contemplate dalla legge "nel caso di specie concretamente accertata come svolta (vale a dire attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero di direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico). Spetta all'ente tale valutazione, in concreto, nelle diverse possibili evenienze" (Sezione controllo Lombardia, delibera n.185/2017/PAR, negli stessi termini, Sezione controllo Toscana, delibera n.186/2017/PAR e delibera n.19/2018/PAR").

Le questioni poste al collegio, oggettivamente, dovrebbero avere già un immediato chiarimento preventivo nel regolamento (obbligatorio) sui criteri/riparto degli incentivi. E' ovvio che già questo dovrebbe chiarire che in assenza di gara (es. al di sotto dei 40mila euro) non si farà luogo ad alcuna erogazione, così come nel caso di forniture e servizi senza la nomina del direttore dell'esecuzione.

In relazione alla questione della gara infra 40mila euro, a sommosso parere, il RUP dovrà attentamente valutare se non stia incorrendo in un (inutile) aggravio di procedimento. Non può sfuggire che un conto è la richiesta di preventivi informali e/o una anche accurata indagine di mercato altra questione è voler forzare il procedimento con delle RDO "formali" solo per poter accedere all' incentivo.

2. I soggetti che possono essere "incentivati"

Altro interessante riscontro viene fornito dalla sezione del Veneto con la deliberazione n. 1/2019 in tema di "soggetti" legittimati ad essere "incentivati".

La sezione sottolinea che il soggetto "legittimato" – sempre che vengano svolte le funzioni di programmazione, predisposizione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture, esclusivamente previa adozione di un regolamento interno e la stipula di un accordo di contrattazione decentrata integrativa, che deve determinarne le modalità ed i criteri - non è solo il RUP o il direttore dell'esecuzione (nei contratti di forniture e servizi).

L'incentivo riguarda (o può riguardare) ogni soggetto che svolge funzioni tecniche.

In questo senso, tra i collaboratori, devono ritenersi compresi anche i soggetti "in possesso (...) di profili professionali non tecnici, purché necessari ai compiti da svolgere e sempre che il regolamento interno all'ente ripartisca gli incentivi in modo razionale equilibrato e proporzionato alle responsabilità attribuite".

L'accezione di "collaboratore", ai fini della ripartizione degli incentivi, non può essere aprioristicamente delimitata in relazione al bagaglio professionale – tecnico od amministrativo – posseduto, ma deve necessariamente porsi in stretta correlazione funzionale e teleologica rispetto alle attività da compiere.

In ogni caso è la regolamentazione interna che deve fornire adeguato chiarimento sulla nozione evitando un ampliamento della platea.

Pertanto, al fine di legittimare l'erogazione degli incentivi (da notare che la verifica/controllo compete a chi liquida l'incentivo e, normalmente, il responsabile del servizio del personale e/o il responsabile del servizio finanziario) – si legge ancora in delibera - devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

- a) l'ente deve avere adottato idoneo regolamento il quale dovrà prevedere tra l'altro la delimitazione del concetto di "collaboratore" in stretto collegamento funzionale alle attività da svolgere nell'ambito dei singoli procedimenti;
- b) le risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi dell'art. 113 comma 2 dovranno essere ripartiti, per ciascuna opera/lavoro, servizio, e fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale;
- c) la disposizione di cui all'art. 113 comma 2 si applica agli appalti relativi a servizi o forniture esclusivamente nel caso in cui sia stato nominato il direttore dell'esecuzione.

3. Incentivi e manutenzioni

Di particolare rilievo, poi, il recente intervento della Sezione Autonomie con la delibera 2/2019. Alla sezione viene posta la questione dei rapporti tra incentivo e attività di manutenzione (se queste ultime – visto il nuovo codice – possono o meno essere compensate).

Secondo quanto si legge in delibera, negli appalti di lavori di manutenzione (ora) è possibile realizzare, almeno in astratto secondo il collegio, tutte le attività tecniche previste dal secondo comma dell'art. 113, "anche se, in concreto, le stesse risultano compatibili con interventi di manutenzione (soprattutto straordinaria) contrassegnati da elevata complessità, i quali possono richiedere, da parte del personale tecnico-amministrativo, un'attività di programmazione della spesa, di valutazione del progetto o di controllo delle procedure di gara e dell'esecuzione del contratto rispetto ai termini del documento di gara, esattamente come qualunque altro appalto di lavori, servizi o forniture".

In relazione, invece, agli interventi di manutenzione ordinaria di più semplice realizzazione, "la possibilità di svolgere le funzioni tecniche è esclusa, il più delle volte, o dall'assenza di un progetto da attuare o perché l'amministrazione procede all'affidamento con modalità diverse dalla gara, la quale costituisce presupposto indefettibile della norma ai fini della determinazione del fondo vincolato (facendo l'art. 113 espresso riferimento all'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara)".

In definitiva, quindi, se il presupposto è che le funzioni tecniche svolte dai dipendenti siano "necessarie" per consentire "l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti", l'attività manutentiva, per essere "incentivabile", deve risultare "caratterizzata da problematiche realizzative di particolare complessità, tali da giustificare un supplemento di attività da parte del personale interno all'amministrazione affinché il procedimento che regola il corretto avanzamento delle fasi contrattuali si svolga nel pieno rispetto dei documenti posti a base di gara, del progetto, nonché dei tempi e dei costi programmati, aumentando, in tal modo, l'efficienza e l'efficacia della spesa".

4. Incentivo e varianti

Con il parere n. 162/2018, la sezione della regione Puglia si è espressa – tra i vari quesiti – sulla possibilità di riconoscere l'incentivo anche con riferimento a varianti di contratto.

Il quesito, testualmente, chiedeva “se l'incentivo sia possibile anche in riferimento a varianti contrattuali di lavori, forniture e servizi di appalti comunque affidati mediante gara o procedure competitive e, in caso affermativo, se il valore di riferimento su cui calcolare l'incentivo debba essere l'importo a base di gara oppure quello conseguente al prezzo finale di aggiudicazione”.

La circostanza che la legge delega (come evidenziato in premessa) configuri una nozione “efficientista” dell'incentivo (con riduzione di varianti), secondo il collegio, non costituisce ostacolo – in assoluto - alla possibilità di incentivare anche procedimenti di modifica dei contratti e già in passato, pur con riferimento al previgente quadro normativo che circoscriveva l'operatività degli incentivi agli appalti di lavori, la Corte dei conti ha ritenuto erogabile l'incentivo “qualora nel corso dell'esecuzione di un'opera pubblica o lavoro si renda necessario redigere, da parte del personale dipendente dall'Ente, una perizia di variante e suppletiva con incremento dell'importo dei lavori affidati, rientrante negli ambiti consentiti dalla norma vigente, con esclusione delle varianti determinate da errori di progettazione, con la specificazione che l'incentivo stesso deve essere correlato all'importo della perizia di variante” (Sezione regionale di controllo per il Piemonte, delibera n. 97/2014).

In sostanza, prosegue la deliberazione, se la logica dell'incentivo è quella di premiare l'efficienza sembra che non si possano rinvenire ostacoli “alla sua erogazione in assenza di difformità da tale parametro, come nel caso delle circostanze impreviste e imprevedibili di cui alle varianti in corso d'opera o delle prestazioni supplementari”.

In tali evenienze l'incentivo verrà calcolato con “riferimento al nuovo importo a base di gara, alla stregua di un esito interpretativo che sembra trovare conferma nel recente regolamento incentivi approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 26 luglio u.s. (art. 9, comma 10: “Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo”).

Analogo riscontro viene fornito anche in relazione alla esternalizzazione del collaudo e la norma non sembra precludere l'assegnazione dell'incentivo “ove il citato affidamento sia stato determinato dalla non reperibilità di apposita professionalità nell'ambito dell'organizzazione dell'Ente”.

In delibera si richiama l'orientamento a cui sono giunte le Sezione delle Autonomie, per cui la finalità della disciplina degli incentivi è quella di “erogare emolumenti economici accessori a favore del personale interno alle Pubbliche amministrazioni per attività, tecniche e amministrative, nelle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture” ed il fondo previsto dall'art. 113 “può essere finalizzato a premiare esclusivamente le funzioni, amministrative e tecniche, svolte dai dipendenti interni”; “tali compensi non sono rivolti indiscriminatamente al personale dell'ente, ma mirati a coloro che svolgono particolari funzioni (“tecniche”) nell'ambito di specifici procedimenti e ai loro collaboratori (delibera n. 6//2018).

In questo caso, però ad essere remunerata non può che essere la sola “attività di supporto (...) effettivamente svolta dai dipendenti dell'ente” visto che i “compiti” vengono esternalizzati.

QUESITI AREA CONTRATTI E APPALTI

Quesito del 30/01/2019

In tema di presidenza delle commissioni di gara

Domanda

Nel nostro comune la presidenza delle commissioni di gara viene assegnata a ciascun responsabile di servizio che, normalmente, coincide con la figura del responsabile unico del procedimento. Ora, alla luce della giurisprudenza e degli obblighi di utilizzazione dell'Albo dei commissari vorremmo comprendere se tale prassi operativa può ritenersi ancora corretta.

Risposta

a cura di Stefano Usai

La questione della presidenza e della nomina delle commissioni di gara, effettivamente, riveste nell'odierno grandissima attualità.

Al fine di meglio chiarire la questione è necessario subito evidenziare che con la comunicazione del 9 gennaio 2019 (da parte del presidente dell'ANAC) si è evidenziata l'esigenza di differire la vigenza dell'Albo dei commissari (e le correlate nomine ai sensi degli artt. 77 e 78 del codice dei contratti).

La vigenza dell'albo è stata posposta – con decisione unilaterale – da parte della stessa *Authority* al 19 aprile 2019. Semplificando, la posposizione è avvenuta in quanto non sono presenti nelle varie sezioni dell'elenco dei commissari un numero sufficiente (rispetto al fabbisogno delle stazioni appaltanti) di commissari.

Da notare che la stessa ANAC con la segnalazione al Parlamento ha chiesto di modificare l'articolo 77, comma 3, per introdurre un sistema misto: nel senso che in caso di carenza di commissari la stazione appaltante procederà direttamente con la nomina dei commissari – secondo proprie regole interne – purché con presidente del collegio esterno.

In attesa di quanto, le stazioni appaltanti possono procedere autonomamente previa adozione di proprie regole di trasparenza e competenza ai sensi dell'articolo 216, comma 12 del codice dei contratti (norma transitoria).

Su come si debba, in concreto, procedere in giurisprudenza si sono espressi molteplici orientamenti. Tanto il Consiglio di Stato, quanto la giurisprudenza di primo grado, ad esempio, ha (anche) sostenuto che per gli enti locali si applica ancora l'articolo 107 del decreto legislativo 267/2000 (e quindi con assegnazione della presidenza al responsabile del servizio).

È chiaro che con un contenzioso smisurato, il RUP deve ben valutare come comporre la commissione. In relazione alla presidenza, a sommo avviso, sarebbe opportuno evitare di assegnare tale ruolo a chi materialmente sia stato coinvolto nella redazione degli atti di gara. Ad esempio, se nel caso specifico di cui al quesito vi è coincidenza addirittura con il RUP, secondo chi scrive, bene sarebbe che questo soggetto si limiti a fare il segretario della commissione di gara con assegnazione del ruolo di presidente ad altro responsabile (a rotazione) oppure attingendo (se ad esempio il comune fa parte di una unione di comuni) da organici dei comuni aderenti (sempre che si tratti di responsabili di servizio).

Sui componenti, se si tratta di appalto sotto soglia comunitaria, gli stessi possono essere scelti nell'ambito dell'organico della stazione appaltante (sempre scegliendo soggetti con competenza che non abbiano avuto ruolo alcuno nella predisposizione degli atti di gara né debbano essere coinvolti nell'esecuzione del contratto da assegnare).

In caso di certificata carenza possono essere scelti dall'esterno (ad esempio nel caso di scelta da albi professionali magari anticipando una richiesta di terne).

Nel caso di appalto sopra soglia comunitaria è bene che i commissari siano esterni (adottando le stesse regole appena sintetizzate).

Da notare – a mero titolo informativo – che negli emendamenti al codice (previsti per la conversione del decreto legge semplificazioni n. 135/2018) - si prevede una sorta di affrancamento degli enti locali dall'utilizzo dell'Albo dei commissari con l'applicazione del solo articolo 107 del decreto legislativo 267/2000. Rimarrebbe aperta la questione dei commissari che, attualmente, come detto solo nel sottosoglia possono essere scelti tra i dipendenti interni. Si tratta, evidentemente, di attendere la conversione del decreto per capire se gli emendamenti verranno approvati.

Quesito del 06/02/2019

Ore aggiuntive oggetto di valutazione nell'offerta tecnica

Domanda

È legittimo inserire tra i criteri di valutazione dell'offerta tecnica in un servizio ad alta intensità di manodopera ore aggiuntive rispetto a quelle previste nel capitolato speciale da conteggiare proporzionalmente come criterio quantitativo in base all'offerta presentata dagli operatori?

Risposta

a cura di Enza Paglia

Il quesito in oggetto presenta due questioni di rilievo. La prima attiene alla corretta interpretazione del co. 14-bis dell'art. 95 del codice, come introdotto dal correttivo, che testualmente recita *"In caso di appalti aggiudicati con il criterio di cui al comma 3, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta"*, e quindi la sua possibile estensione anche ai servizi, nonché la circoscrizione del termine aggiuntivi. La norma di fatto vieta l'introduzione di opere diverse e ulteriori rispetto a quelle previste in appalto.

Nella relazione illustrativa al correttivo e nello stesso parere del Consiglio di Stato non si trova traccia di motivazioni utili a comprendere l'introduzione del comma 14-bis, che si ritiene, tuttavia, sia finalizzata a realizzare quell'esigenza, già segnalata dalla giurisprudenza (C.d.S. V sez., n. 1601/2015), di evitare che il singolo operatore possa alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste dalla lex specialis con proposte che si traducano in una diversa ideazione del contratto in senso alternativo rispetto a quanto voluto dall'Amministrazione aggiudicatrice, al fine di garantire condizioni di parità tra gli operatori.

Una prima apertura verso un'applicazione analogica ai servizi è data dai giudici Veneti, che nella sentenza n. 105 del 01.02.2018, mediante una riformulazione interpretativa del comma, ritengono che ciò che potrebbe essere vietato dall'ipotizzata estensione applicativa dell'art. 95, co. 14-bis al settore degli appalti di servizi, sarebbe la possibilità di valorizzare l'introduzione ad opera dei singoli concorrenti di tipologie di prestazioni **diverse ed ulteriori** rispetto a quelle richieste e indicate nel capitolato speciale.

Si ritiene che, prescindendo da una mera interpretazione letterale dei termini "opere" e "progetto esecutivo", il mancato riferimento espresso ai "lavori", ma soprattutto la contestualizzazione del comma e la sua intrinseca finalità, sia tale da comportare il divieto, nel caso di affidamento di servizi, di attribuire punteggi per servizi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal capitolato, intesi come servizi diversi e ulteriori. Mentre si ritengono legittimamente valutabili le prestazioni migliorative o meramente integrative.

La giurisprudenza ammette ad esempio *che il potenziamento di un'ora in più al giorno dell'orario di apertura su base mensile, stante la marginalità rispetto al monte ore complessivo (nel caso di specie di 8/10 ore giornaliere), non alteri il carattere essenziale del servizio, attribuendo tali incrementi la natura di elementi **meramente integrativi** non assimilabili ad "opere aggiuntive"*.

Diverso il caso in cui il criterio non sia così marginale, come ipotizzato nel quesito, e consistente nella valutazione dell'offerta tecnica di ore aggiuntive rispetto a quelle previste nel capitolato, a cui si attribuisca uno specifico punteggio proporzionalmente determinato in base alla diversa offerta presentata dai concorrenti. In questo caso è difficile sostenere

che le prestazioni abbiano carattere meramente migliorativo/integrativo del servizio, ma soprattutto, come dettagliatamente indicato dal TAR Perugia nella sentenza n. 581 del 08.11.2018, la stazione appaltante violerebbe le seguenti disposizioni:

- Art. 95, cc. 6 e 10 bis, del codice, per l'appiattimento dell'offerta tecnica, e indiretta forma di ribasso economico;
 - inammissibile aggiramento delle disposizioni che mirano alla salvaguardia dei lavoratori, in quanto l'offerta finirebbe per incidere in modo occulto sul costo della manodopera.
-

AREA PERSONALE

Domande e approfondimenti sul lavoro nella (e per la) PA

Responsabile di area: Gianluca Bertagna

Approfondimento

IL PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE

di Cristina Bortoletto

La redazione periodica del Piano triennale delle azioni positive, previsto dall'art. 48 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246"⁹ rappresenta un obbligo/adempimento che incontra scarso interesse nelle pubbliche amministrazioni.

Ciò che segue speriamo possa offrire qualche spunto operativo a chi ha l'incarico di occuparsi di questo argomento.

1. Il punto di partenza

Alcune informazioni tratte dalle risultanze del conto annuale¹⁰, rese disponibili dalla Ragioneria Generale dello Stato, ci evidenziano una pubblica amministrazione in prevalenza femminile (dati anno 2016):

⁹http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2006-05-31&atto.codiceRedazionale=006G0216&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D48%26numeroProvvedimento%3D198%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D2006%26giornoProvvedimento%3D¤tPage=1

¹⁰Informazioni disponibili al link:http://www.contoannuale.tesoro.it/cognos1022/cgi-bin/cognosisapi.dll?b_action=xts.run&CAMUsername=cog_usr&CAMPassword=cog_usr&h_CAM_action=logonAs&CAMNamespace=ADS&m=portal/cc.xts&m_tab=w&b_action=cognosViewer&ui.action=run&ui.object=%2fcontent%2fpackage%5b%40name%3d%27Sico%20Sito%27%5d%2freport%5b%40name%3d%27Home%20Page%27%5d&ui.name=Home%20Page&run.outputFormat=HTML&run.prompt=true&cv.header=false&cv.toolbar=false

Comparto	Totale		
	Uomini	Donne	Uomini
			+ Donne
SCUOLA	232.489	873.691	1.106.180
IST. FORM. NE ART. COMUS LE	5.489	3.740	9.229
MINISTERI	70.749	79.693	150.442
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI	1.025	1.075	2.100
AGENZIE FISCALI	25.649	25.211	50.860
VIGILI DEL FUOCO	32.102	1.806	33.908
CORR DI POLIZIA	282.970	25.795	308.765
FORZE ARMATE	169.170	9.469	178.639
MAGISTRATURA	5.233	5.066	10.299
CARRIERA DIPLOMATICA	749	209	958
CARRIERA PREFETTIZIA	513	700	1.213
CARRIERA PENITENZIARIA	101	220	321
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	18.539	23.962	42.501
ENTI DI RICERCA	11.176	9.238	20.414
UNIVERSITA'	50.499	46.707	97.206
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	220.274	428.389	648.663
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	214.965	231.307	446.272
REGIONI A STATUTO SPECIALE	36.284	54.501	90.785
AUTORITA' INDIPENDENTI	1.025	1.188	2.213
ENTI ART.70-COMMA4-D.165/01	697	474	1.171
ENTI ART.60-COMMA3-D.165/01	6.188	3.405	9.593
ENTI LISTA S13 ISTAT	22.480	13.552	36.032
Totale Pubblico Impiego	1.408.366	1.839.398	3.247.764

Ma se ci soffermiamo sulla distribuzione per genere del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali, ora Funzioni Locali, scopriamo che nelle regioni del centro-nord prevalgono le dipendenti di sesso femminile, mentre al sud vi è prevalenza di dipendenti di sesso maschile (dati anno 2016).

Teniamone conto al momento di redigere il piano delle azioni positive.

Regione	perc sul totale	UOMINI	DONNE	Totale Dipendenti
ABRUZZO	2,13%	5.490	4.106	9.596
BASILICATA	1,26%	3.614	2.078	5.692
CALABRIA	4,60%	15.535	5.216	20.751
CAMPANIA	8,78%	27.096	12.495	39.591
EMILIA ROMAGNA	8,94%	13.401	26.901	40.302
ESTERO	0,01%	16	21	37
FRIULI VENEZIA GIULIA	0,07%	58	257	315
LAZIO	10,38%	19.148	27.638	46.786
LIGURIA	3,44%	7.045	8.462	15.507
LOMBARDIA	14,66%	25.236	40.836	66.072
MARCHE	2,88%	6.460	6.498	12.958
MOLISE	0,61%	1.752	1.012	2.764
PIEMONTE	9,82%	14.847	29.411	44.258
PROVINCIA AUTONOMA TRENTO	0,00%	13	4	17
PUGLIA	4,77%	12.720	8.767	21.487
SARDEGNA	2,65%	6.370	5.563	11.933
SICILIA	8,85%	23.236	16.648	39.884
TOSCANA	7,26%	14.684	18.035	32.719
UMBRIA	1,87%	4.435	3.992	8.427
VENETO	7,01%	13.479	18.111	31.590
Totale	100	214.635	236.051	450.686

Ricordiamo che le azioni positive sono misure temporanee e speciali. Sono speciali in quanto misure specifiche e ben definite, che intervengono in un determinato contesto per eliminare ogni forma di discriminazione, sia diretta che indiretta. Sono connotate dalla temporaneità d'azione in quanto necessarie fintantoché si rileva una disparità di trattamento tra uomini e donne.

Il Piano delle Azioni Positive ha per legge validità triennale, ma i progetti/azioni individuati possono ritenersi in continuo divenire e potenzialmente aggiornabili ogni anno, sulla base delle esigenze che possono intervenire nel periodo di validità del piano stesso.

2. La normativa

Riassumiamo sinteticamente la normativa in tema di pari opportunità¹¹:

- d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 *"Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246"*;
- d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*, in particolare: art. 1, comma 1, lett. c), art. 5, comma 2, art. 7, comma 1, art. 19, commi 4-bis e 5-ter, art. 35, comma 3, lett. c), art. 57;

¹¹ Consultare anche il sito istituzionale dedicato: <http://www.pariopportunita.gov.it/>

- d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, in particolare: art. 3, comma 1, art. 8, comma 1, lett. h), art. 14, comma 4, lett. h).

Nella sezione “Modelli operativi” gli articoli sopra richiamati sono stati integralmente riprodotti.

2.1. La direttiva 23 maggio 2007

Con Direttiva 23 maggio 2007 del Ministro per le Riforme e Innovazioni nella Pubblica Amministrazione e del Ministro per i diritti e le Pari Opportunità¹² sono state specificate le finalità e le linee di azione da seguire per attuare le pari opportunità nelle pubbliche amministrazioni.

Le linee di azione inserite nella direttiva, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di pari opportunità, sono le seguenti:

- I. Eliminazione e prevenzione delle discriminazioni,
- II. Adozione dei piani triennali di azioni positive,
- III. Organizzazione del lavoro,
- IV. Politiche di reclutamento e gestione del personale,
- V. Comitati pari opportunità (ora Comitato unico di garanzia per le pari opportunità - C.U.G.),
- VI. Formazione e cultura organizzativa.

Per la redazione del piano in oggetto oltreché per l'attuazione in generale delle politiche di pari opportunità, la direttiva suggerisce di “basarsi su attività di analisi o autovalutazione, finalizzate innanzi tutto all'individuazione, attraverso indagini, studi e attività di monitoraggio, delle eventuali discriminazioni dirette e indirette da rimuovere con azioni positive.”

3. I contenuti del piano

3.1. I punti di forza.

In primo luogo evidenziamo i punti di forza che sono costituiti dall'applicazione delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti richiamate in precedenza, ad esempio:

- 1) composizione delle commissioni di selezione con componenti di entrambi i sessi;
- 2) presenza delle donne nei ruoli di vertice e decisionali;
- 3) verificare che gli incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa siano conferiti tenendo conto delle condizioni di pari opportunità, garantendo alla componente femminile la valorizzazione e la carriera;
- 4) partecipazione delle donne lavoratrici a corsi di formazione ed aggiornamento professionale¹³;
- 5) particolare considerazione delle esigenze del personale legate a cause familiari o a particolari condizioni psicofisiche, in particolare a sostegno della maternità a mezzo opportuni adeguamenti dell'organizzazione del lavoro delle donne nei livelli, nei ruoli e nelle posizioni di responsabilità e l'adozione di strategie basate sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, per quanto possibile;
- 6) oppure altre azioni intraprese dall'ente con ricadute positive, obiettivi che possono costituire ancora opportunità presenti e/o future e che possono essere ulteriormente sviluppati.

¹² Documentazione disponibile al link: <http://www.funzionepubblica.gov.it/normativa-e-documentazione/dossier/pari-opportunita-nella-pa>

¹³ Ai sensi dell'art. 49-ter comma 8 del CCNL Funzioni locali del 21.05.2018: “Le amministrazioni individuano i dipendenti che partecipano alle attività di formazione sulla base dei fabbisogni formativi, garantendo comunque pari opportunità di partecipazione...”

3.2. Le indagini sul personale

Analizziamoci ed autovalutiamoci. Come?

Partiamo da alcune indagini sul personale, in modo da far emergere la percezione che i dipendenti hanno della propria amministrazione e le necessità di cambiamento e miglioramento.

Possiamo raggiungere questo obiettivo con i seguenti interventi:

- elaborazione di statistiche sul personale;
- questionari di gradimento delle attività formative, contenenti anche elementi di valutazione sugli orari;
- analisi delle risultanze delle schede di valutazione del personale, al fine di individuare gli elementi di criticità su cui intervenire prioritariamente con interventi mirati di formazione ed aggiornamento, qualora possibile;
- ascolto attivo da parte dei dirigenti/responsabili del proprio personale;
- informazioni intercettate nelle attività quotidiane di lavoro con il singolo o con gruppi sia da parte dei dirigenti che da parte del personale con incarico di posizione organizzativa, che dal servizio risorse umane.

3.3. I soggetti che realizzano il piano

Individuiamo gli **attori** che daranno concretezza agli obiettivi del piano:

- a) i dirigenti e le posizioni organizzative;
- b) il servizio risorse umane;
- c) il C.U.G.;
- d) tutti i dipendenti, nella duplice veste di **destinatari** delle azioni positive e di **ispiratori** delle stesse;
- e) eventuali altri soggetti.

3.4. Qualche suggerimento

Obiettivo/Azione n. 1 – Contro la violenza di genere¹⁴

Destinatari	Tutti i dipendenti
Obiettivo/i	Attività di informazione contro la violenza di genere e segnalazione di iniziative in materia. Le principali informazioni sulla tematica sono contenute nel sito del Ministero dell'Interno (http://www.interno.gov.it/it/temi/sicurezza/violenza-genere , http://www.interno.gov.it/it/contatti/rete-nazionale-antiviolenza-sostegno-donne-vittime-violenza , http://www.interno.gov.it/it/ministero/osservatori/osservatorio-sicurezza-contro-atti-discriminatori-oscad) <i>Nella sezione "Modelli operativi" abbiamo inserito un esempio di opuscolo informativo sul tema, da consegnare/inviare via email a tutto il personale.</i>
Attori	Servizio risorse umane, dirigenti, posizioni organizzative, dipendenti
Tempi	Triennio ___/___

¹⁴ Il CCNL del 21.05.2018 ha introdotto all'art. 34 i congedi per le donne vittime di violenza e la possibilità per le stesse di essere trasferite in altra pubblica amministrazione in un comune diverso da quello di residenza.

Obiettivo/Azione n. 2 – Sicurezza digitale

Destinatari	Tutti i dipendenti, con particolare riguardo alle donne
Obiettivo/i	<p>Contrasto alle violenze psicologiche, alle violenze di tipo persecutorio e al cyber bullismo.</p> <p>Internet, utilizzato spesso in modo superficiale, è diventato il luogo privilegiato per queste tipologie di prepotenze che colpiscono soprattutto le ragazze. Infatti i social network rappresentano il veicolo per eccellenza per tali pressioni, comprese le minacce da parte di ex coniugi e fidanzati a donne adulte.</p> <p>L'obiettivo è costituito dalla diffusione di informazioni, indicazioni tecnico-informatiche e guide utili sia per l'ambito personale che familiare/genitoriale</p>
Attori	CED e/o analoghe strutture
Tempi	Triennio ___/___

4. La mancata adozione del piano

La mancata adozione del piano triennale di azioni positive determina il divieto di procedere ad assunzioni di nuovo personale, incluse le categorie protette e le assunzioni per lavoro flessibile.

La sanzione prevista dall'art. 6, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per la mancata adozione del piano è di attualità, come dimostrano alcune pronunce della magistratura contabile¹⁵ e si applica nell'esercizio successivo a quello dell'inadempimento.

¹⁵ Vedasi in proposito il contenuto della deliberazione della Corte dei Conti del Veneto n. 174/2017, disponibile al link: <https://www.aranagenzia.it/sezione-giuridica/sezione-giuridica/corte-dei-conti/8273-sezione-regionale-controllo-veneto-deliberazione-n-1742017-enti-locali--personale-mancata-adozione-piano-triennale-azioni-positive--divieto-assunzione-.html>

Normativa sulle pari opportunità

D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare:

Articolo 1 Finalità ed ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:

- a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
- b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
- c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, **garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica.**

Articolo 5 Potere di organizzazione

2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, **nel rispetto del principio di pari opportunità**, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9.

Articolo 7 Gestione delle risorse umane

1. Le pubbliche amministrazioni **garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro.** Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno.

Articolo 19 Incarichi di funzioni dirigenziali

4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle **condizioni di pari opportunità** di cui all'articolo 7.

5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle **condizioni di pari opportunità** di cui all'articolo 7.

Articolo 35 Reclutamento del personale

3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle **pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori**;

d) decentramento delle procedure di reclutamento;

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

e-bis) facoltà, per ciascuna amministrazione, di limitare nel bando il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

Articolo 57 Pari opportunità

01. Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il «Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni» che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni.

02. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il presidente del Comitato unico di garanzia è designato dall'amministrazione.

03. Il Comitato unico di garanzia, all'interno dell'amministrazione pubblica, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità. Contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.

04. Le modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia sono disciplinate da linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

05. La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi.

1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il

trattamento sul lavoro:

a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e); in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore a 0,5 e all'unità inferiore qualora la cifra decimale sia inferiore a 0,5;

b) adottano propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità fra uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

c) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi, adottando modalità organizzative atte a favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare;

d) possono finanziare programmi di azioni positive e l'attività dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio. 1-bis. L'atto di nomina della commissione di concorso è inviato, entro tre giorni, alla consigliera o al consigliere di parità nazionale ovvero regionale, in base all'ambito territoriale dell'amministrazione che ha bandito il concorso, che, qualora ravvisi la violazione delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera a), diffida l'amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, la consigliera o il consigliere di parità procedente propone, entro i successivi quindici giorni, ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni; si applica il comma 5 del citato articolo 37 del codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, e successive modificazioni. Il mancato invio dell'atto di nomina della commissione di concorso alla consigliera o al consigliere di parità comporta responsabilità del dirigente responsabile del procedimento, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi.

2. Le pubbliche amministrazioni, secondo le modalità di cui all'articolo 9, adottano tutte le misure per attuare le direttive dell'Unione europea in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni ed alla violenza morale o psichica, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

D.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, in particolare:

Art. 3 Principi generali

1. La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative **in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri**, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.

Art. 8 Ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa

1. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa concerne:

a) l'attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività;

b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;

c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità

interattive;

d) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;

e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;

f) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;

g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;

h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.

Art. 14 *Organismo indipendente di valutazione della performance*

4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance:

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;

b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica;

c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;

f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014;

g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo;

h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE AZIONI POSITIVE

Approvazione del piano delle azioni positive per il triennio ____/____ ex art. 48 del d.lgs. n. 198/2006

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- a) il decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246”* riprende e coordina in un testo unico le disposizioni ed i principi di cui al d.lgs. 23 maggio 2000, n. 196 concernente la *“Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azione positive”* ed alla legge 10 aprile 1991, n. 125 relativa alle *“Azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna nel lavoro”*;
- b) la direttiva 23 maggio 2007 del Ministro per le Riforme e Innovazioni nella Pubblica Amministrazione e del Ministro per i Diritti e le Pari Opportunità avente ad oggetto le *“Misure per attuare pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”* specifica le finalità e le linee di azione da seguire per attuare le pari opportunità nelle PP.AA., ed ha, come punto di forza, il *“perseguimento delle pari opportunità nella gestione delle risorse umane, il rispetto e la valorizzazione delle differenze”*, considerandole come fattore di qualità;
- c) i decreti legislativi nn. 165/2001 e 150/2009 contengono numerosi disposizioni inerenti l'ambito delle pari opportunità, riassunti in calce al Piano allegato;
- d) le azioni positive sono misure temporanee speciali che, in deroga al principio di uguaglianza formale, sono mirate a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità tra uomini e donne; trattasi di misure *“speciali”* - in quanto non generali ma specifiche e ben definite che intervengono in un determinato contesto per eliminare ogni forma di discriminazione, sia diretta sia indiretta - e *“temporanee”* in quanto necessarie fino a che si rileva una disparità di trattamento tra uomini e donne;
- e) le azioni positive rappresentano misure preferenziali per porre rimedio agli effetti sfavorevoli indotti dalle discriminazioni, per guardare alla parità attraverso interventi di valorizzazione del lavoro delle donne e per riequilibrare la presenza femminile nei luoghi di vertice;
- f) il precedente Piano riferito al triennio ____/____ è stato approvato con Deliberazione di G.C. n. ____ del _____;

Preso atto che questo Ente, consapevole dell'importanza di uno strumento finalizzato all'attuazione delle leggi di pari opportunità, intende armonizzare la propria attività al perseguimento e all'applicazione del diritto di uomini e donne allo stesso trattamento in materia di lavoro ed ha così predisposto un Piano di Azioni Positive per il triennio ____/____ (All. A) che evidenzia le attività che si ritiene possano essere realizzabili nel prossimo triennio;

Dato atto che il Comitato Unico di Garanzia ha proposto alcune misure contenute nell'allegato piano *owero* ha predisposto l'allegato piano (verificare il caso concreto) *owero* ha rilasciato parere favorevole sul documento allegato (l'assenza del CUG non impedisce la redazione e approvazione del piano di azioni positive);

Ritenuto necessario e indispensabile provvedere in merito oltre che per il perseguimento delle finalità stabilite con la menzionata legge anche al fine di evitare di incorrere nel divieto, previsto all'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, di procedere ad eventuali nuove assunzioni come indicato all'art. 48 del d.lgs. n. 198/2006;

Dato atto che:

1. con email del _____.____ la bozza allegata è stata trasmessa ai dirigenti dell'Ente *ovvero* i dirigenti hanno espresso parere favorevole sul documento allegato;
2. con nota del _____.____ prot. n. _____, è stato richiesto alla Rappresentanza Sindacale Unitaria Aziendale ed alle OO.SS. di formalizzare proposte in materia, finalizzate alla redazione del piano in oggetto e che (non vi è stato alcun riscontro oppure sono state presentate le seguenti osservazioni _____);
3. con email del _____.____ è stato inviato all'OIV sia il presente Piano, che la relazione sulle attività svolte con riferimento al programma ____/____, per la verifica di competenza di cui all'art. 14, comma 4, lett. h), del d.lgs. n. 150/2009;

Rilevato che con nota del _____ prot. n. _____, il programma allegato è stato trasmesso alla Consigliera di Parità _____ per il parere *ex art.* 48 e con successiva nota del _____, acquisita in pari data al prot. n. _____, la Consigliera di Parità ha comunicato parere positivo sul piano in parola;

Ritenuto pertanto di provvedere alla sua approvazione;

Visto il d.lgs. n. 165/2001;

Visto il vigente C.C.N.L. del personale del comparto "Funzioni locali";

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Dirigente _____, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e dato atto che il provvedimento non rileva ai fini contabili;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di approvare il Piano delle Azioni Positive per il triennio ____/____, ai sensi di quanto disposto dall'art. 48 del d.lgs. n. 198 dell'11.04.2006 "*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna*", allegato A) in forma integrante e sostanziale della presente;
- 2) Di riservarsi la facoltà di procedere all'aggiornamento del presente Piano qualora, nel periodo di vigenza, siano presentati pareri, consigli, osservazioni, suggerimenti, ecc. da parte del personale dipendente e che gli stessi siano valutati accoglibili.

ESEMPIO DI INFORMATIVA AL PERSONALE

Dal sito del Ministero dell'Interno

Violenza di genere

È "violenza contro le donne" ogni atto di violenza fondata sul genere che provochi un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà. Così recita l'art 1 della dichiarazione Onu sull'eliminazione della violenza contro le donne.

Con l'espressione violenza di genere si indicano tutte quelle forme di violenza da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori del cosiddetto *stalking*, allo stupro, fino al femminicidio, che riguardano un vasto numero di persone discriminate in base al sesso.

La legge n. 119 del 15.10.2013¹⁶, contro la violenza di genere, persegue tre obiettivi principali:

- prevenire i reati;
- punire i colpevoli;
- proteggere le vittime.

Con l'introduzione nel 2009 del reato di atti persecutori-*stalking*, che si configurano in ogni atteggiamento violento e persecutorio e che costringono la vittima a cambiare la propria condotta di vita, fino alla legge sulle 'Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere', risultano infatti rafforzati la tutela giudiziaria e il sostegno alle vittime, una serie di aggravanti e la possibilità di permessi di soggiorno per motivi umanitari per le vittime straniere di violenza.

La normativa rientra interamente nel quadro delineato dalla **Convenzione di Istanbul** (2011)¹⁷, primo strumento internazionale giuridicamente vincolante 'sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica'. L'elemento principale di novità è il riconoscimento della violenza sulle donne come forma di violazione dei diritti umani e di discriminazione.

La Convenzione prevede anche la protezione dei bambini testimoni di violenza domestica e richiede, tra le altre cose, la penalizzazione delle mutilazioni genitali femminili.

Della raccolta e monitoraggio dei dati si occupa l'**Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (Oscad)**, organismo interforze Polizia-Carabinieri.

¹⁶ La Legge 15 ottobre 2013, n. 119 ad oggetto: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province" è disponibile al link: <http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-15&atto.codiceRedazionale=13G00163¤tPage=1>

¹⁷ Disponibile al link: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_3720_listaFile_itemName_2_file.pdf



Per le segnalazioni è attivo il **1522**, il numero verde di pubblica utilità della Rete nazionale antiviolenza, di cui si dirà nel prosieguo.

Sono in campo in tema molteplici interventi: la tutela delle vittime di maltrattamenti e violenza domestica, le risorse per finanziare un Piano d'azione antiviolenza e la rete di case-rifugio, la formazione sulle tecniche di ascolto e approccio alle vittime, di valutazione del rischio e individuazione delle misure di protezione, i corsi sulla violenza domestica e lo *stalking*. Inasprita anche la disciplina penale con misure cautelari personali, un ampliamento di casi per le associazioni a delinquere, la tratta e riduzione in schiavitù, il sequestro di persone, i reati di terrorismo, prostituzione e pornografia minorile e contro il turismo sessuale.

Sui territori le Prefetture promuovono, dove emergono i bisogni e le esigenze, iniziative di informazione e sensibilizzazione per combattere sul nascere la violenza di genere: formazione nelle scuole, corsi di formazione per gli operatori delle strutture sociosanitarie, per migliorare la prima accoglienza, forme di collaborazione con gli enti locali e le associazioni per potenziare l'accoglienza e il sostegno alle vittime, *task force* e gruppi di lavoro per pianificare le iniziative e divulgare le *best practice*.

Informazioni reperibili sul sito del Ministero dell'Interno: <http://www.interno.gov.it/it/temi/sicurezza/violenza-genero>

Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori - OSCAD



L'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD) è stato istituito per agevolare le persone che sono vittime di reati a sfondo discriminatorio (*hate crimes* o crimini d'odio) nel concreto godimento del diritto all'uguaglianza dinanzi alla legge e alla protezione contro le discriminazioni.

Rimuovere gli ostacoli che impediscono la fruizione di tale diritto universale, riconosciuto dalla 'Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo'¹⁸ e anche da varie Convenzioni europee e internazionali, è segno del livello di civiltà di un Paese e costituisce, pertanto, un obiettivo da perseguire con la massima determinazione.

L'Oscad è un organismo interforze (Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri) incardinato nel Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale della Polizia criminale.

¹⁸ Disponibile al link: http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf

In particolare:

- riceve le segnalazioni (oscad@dcpc.interno.it - fax: 06 46542406 e 0646542407) di atti discriminatori attinenti alla sfera della sicurezza, da parte di istituzioni, associazioni di categoria e privati cittadini, per monitorare i fenomeni di discriminazione determinati da razza o etnia, nazionalità, credo religioso, genere, età, lingua, disabilità fisica o mentale, orientamento sessuale, identità di genere;
- attiva, alla luce delle segnalazioni ricevute, interventi mirati sul territorio, da parte della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri;
- segue l'evoluzione degli atti discriminatori denunciati alle forze di polizia;
- mantiene rapporti con le associazioni e le istituzioni, pubbliche e private, che si occupano di contrasto alle discriminazioni;
- predispone moduli formativi/informativi per qualificare in materia di antidiscriminazione gli operatori delle Forze di polizia e partecipa a programmi di formazione/informazione con istituzioni pubbliche e private;
- elabora idonee misure di prevenzione e contrasto.

In ogni caso, la segnalazione di un atto discriminatorio all'Oscad **non sostituisce la denuncia di reato alle forze di polizia**, né costituisce una modalità di attivazione d'emergenza in alternativa al 112 o al 113.

Informazioni reperibili sul sito del Ministero dell'Interno: <http://www.interno.gov.it/it/ministero/osservatori/osservatorio-sicurezza-contro-atti-discriminatori-oscad>

Rete Nazionale Antiviolenza a sostegno delle donne vittime di violenza

È un progetto a sostegno delle donne vittime di violenza che offre un servizio di "call center", mediante il numero telefonico:

«1522»

Gli operatori forniscono alle vittime, assicurando loro l'anonimato, un sostegno psicologico e giuridico, nonché l'indicazione di strutture pubbliche e private presenti sul territorio a cui rivolgersi.

Il servizio multilingue, attivo 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, dà una prima risposta immediata alle vittime e contribuisce all'emersione delle richieste di aiuto favorite dalla garanzia dell'anonimato.

Informazioni reperibili sul sito del Ministero dell'Interno: <http://www.interno.gov.it/it/contatti/rete-nazionale-antiviolenza-sostegno-donne-vittime-violenza>

QUESITI AREA PERSONALE

Quesito del 31/01/2019

Malattia e congedo straordinario per assistenza familiare

Domanda

La malattia interrompe il congedo straordinario retribuito per assistenza a familiare portatore di handicap grave?

Risposta

a cura di Consuelo Ziggiotto

La fonte del diritto che disciplina il congedo straordinario retribuito è l'art. 42, comma 5 e seguenti, del d.lgs. 151/2001. Si tratta di uno strumento rivolto a tutelare il diritto indisponibile della persona disabile di ricevere assistenza da parte dei soggetti legittimati indicati dalla norma.

Appare evidente che il presupposto affinché questo possa accadere, siano le buone condizioni di salute del soggetto che realizza l'intento assistenziale. Ma cosa accade se durante il congedo retribuito, il richiedente si ammala?

Va ricordato che la misura del congedo retribuito è pari a due anni (art. 42, comma 5-bis, d.lgs. 151/2001), fruibili continuativamente ma anche in modo frazionato (a giorni interi, ma non ad ore).

Sono pertanto molto diverse le situazioni di fronte alle quali ci si può imbattere.

Può accadere che nei due anni di congedo occorra un episodio morboso di lunga durata, ma può anche accadere che in un periodo frazionato molto breve di congedo straordinario, occorra un evento morboso che attraversa gli stessi periodi di congedo in precedenza programmati.

È indubbio che il giustificativo dell'assenza di un dipendente deve essere riconducibile ad un solo istituto giuridico: malattia o congedo straordinario?

Il dipartimento della Funzione Pubblica, organo competente in materia, non offre soluzioni interpretative che invece l'INPS ha fornito nella circolare n. 64 del 15 marzo 2001 come segue: *"Il verificarsi, per lo stesso soggetto, durante il "congedo straordinario", di altri eventi che di per sé potrebbero giustificare una astensione dal lavoro, non determina interruzione nel congedo straordinario. In caso di malattia o maternità è però fatta salva una diversa esplicita volontà da parte del lavoratore o della lavoratrice volta ad interrompere la fruizione del congedo straordinario, interruzione che può comportare o meno, secondo le regole consuete, l'erogazione di indennità a carico dell'INPS; in tal caso la possibilità di godimento, in momento successivo, del residuo del congedo straordinario suddetto, è naturalmente subordinata alla presentazione di nuova domanda. A proposito della indennizzabilità o meno dell'evento di malattia o di maternità che consente l'interruzione del congedo straordinario si sottolinea in particolare che, considerato che la fruizione del congedo straordinario comporta la sospensione del rapporto di lavoro, l'indennità è riconoscibile solo se non sono trascorsi più di 60 giorni dall'inizio della sospensione (in linea di massima coincidente, come è noto, con l'ultima prestazione lavorativa)".*

Le indicazioni fornite dall'Inps valgono sicuramente per le aziende private, per le quali l'Inps indennizza il congedo straordinario. Diversa è la condizione della Pubblica Amministrazione, che si fa carico dell'indennità di congedo straordinario e che può cautamente assumere gli indirizzi forniti dall'Inps non trascurando la ratio degli istituti e la valenza sociale degli interessi tutelati.

Quesito del 07/02/2019

Procedure per progressioni verticali e pubblicazione in GU

Domanda

Le procedure per le progressioni verticali vanno pubblicate in Gazzetta Ufficiale?

Risposta

a cura di Simona Freguglia

In riferimento alle procedura di cui all'art. 22, comma 15, del D.Lgs. 75/2017 si ricorda che gli elementi che caratterizzano questa selezione sono:

- a) limite costituito dalla facoltà assunzionale;
- b) procedure selettive;
- c) possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno;
- d) riserva limitata al 20% dei posti, per ciascuna categoria, destinati a nuove assunzioni nel piano dei fabbisogni;
- e) prove;
- f) valutazione positiva per almeno tre anni, attività svolta e risultati conseguiti.

Se tali requisiti sono soddisfatti si prescinde, a nostro parere, dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, in quanto trattasi di procedura riservate a personale già reclutato nella P.A.

L'obbligo di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dei bandi di concorso nel pubblico impiego, previsto dall'articolo 4 del d.p.r. 487/1994, integra la previsione generale dell'art. 35, terzo comma, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., recante principi in materia di procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni.

La regola generale, che impone l'obbligo di pubblicazione sulla GURI è attuativa dell'art. 51, primo comma, e dell'art. 97, comma due e quattro, della Costituzione, ove vengono garantiti nell'accesso agli uffici pubblici condizioni di uguaglianza, buon andamento, imparzialità dell'amministrazione e accesso mediante concorso.

Nella procedura di cui trattasi tali condizioni non devono essere garantite, ad eccezione della selettività, in quanto la procedura è riservata alle professionalità interne, già reclutate nella PA.

Per quanto sopra illustrato si ritiene che sia sufficiente la pubblicazione del bando sul sito dell'ente, nell'area dell'Amministrazione Trasparente, dedicata al personale.

AREA SERVIZI AL CITTADINO

Demografici, Attività Produttive e PL

Rubrica sui servizi per la collettività: dalla A(nagrafe) alla Z(TL)

Responsabile di area: Martino Conforti

Approfondimento

DIRITTO DI ACCESSO ALLE LISTE ELETTORALI: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

di Martino Conforti

Il tema in questione è stato oggetto di interpretazioni contrastanti e di diverse richieste di chiarimenti da parte degli operatori dei servizi demografici, in particolare da quando il Decreto attuativo del GDPR sulla privacy (D.lgs. 101/2018) ha abrogato parte delle disposizioni del d.lgs. 196/2003 (il Codice in materia di protezione dei dati personali).

Ma andiamo con ordine e facciamo un breve excursus della vicenda, analizzando le fonti normative.

1. Il Testo unico su elettorato attivo e liste elettorali

L'art. 51 del DPR 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), quando è stato emanato prevedeva:

"Gli atti relativi alla revisione semestrale delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque.

La copia delle liste generali di ciascun Comune, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, è conservata negli archivi della Commissione stessa.

Le liste generali del Comune devono essere riunite in uno o più registri debitamente numerati e conservate nell'archivio comunale.

Le liste devono recare l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dell'incartamento relativo alla iscrizione di ciascun cittadino iscritto.

Chiunque può copiare, stampare o mettere in vendita le liste elettorali del Comune."

Pertanto per vari anni le liste elettorali sono state liberamente copiabili da chiunque.

2. Il Codice sulla privacy

Successivamente all'emanazione del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), l'ultimo comma dell'art. 51 è stato modificato dall'art. 177 del codice come segue:

"Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso."

Quindi è stata ristretta la possibilità di rilascio delle liste elettorali da parte dei comuni, che è ammissibile sulla base delle motivazioni indicate dall'articolo stesso. Il problema che si è posto agli ufficiali elettorali, a fronte di una istanza presentata da terzi per l'accesso alle liste, era quello di stabilire, con un criterio univoco, quali di queste richieste fossero legittime.

3. Gli interventi del Garante della privacy

Il Garante della privacy, interpellato a riguardo, ha fondamentalmente sostenuto che tocca in primis al comune valutare se la richiesta di un terzo di avere copie delle liste sia coerente col dettato normativo. Riportiamo un passaggio della Relazione 2008 del Garante stesso:

"In un caso si è rivolto al Garante un comune, chiedendo delucidazioni sulla legittimità della richiesta avanzata da un'associazione di ottenere rilascio di copia delle liste elettorali, con l'intento di informare i cittadini sulle attività socio-assistenziali svolte. L'Ufficio ha risposto facendo presente che le predette liste possono essere rilasciate in copia solo "per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso" (art. 177, comma 5, del Codice) (Nota 23 giugno 2008). Solo l'amministrazione destinataria dell'istanza può valutare se la specifica finalità dichiarata dal richiedente sia conforme all'attività svolta e se rientri effettivamente tra le ipotesi di cui all'art. 177 cit., tenendo presente che le finalità che legittimano il rilascio delle liste elettorali devono risultare – oltre che motivate ai sensi dell'art. 51 d.P.R. 30 marzo 1967, n. 223 – proprie del richiedente e, "[...] ove si tratti di un ente o di un'associazione, devono essere coerenti con l'oggetto dell'attività di tale organismo [...]" (v. Relazione 2006, par. 3.6)."

4. Il Regolamento europeo

In questo quadro è intervenuto il GDPR, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale europea il 4 maggio 2016, è entrato in vigore il 24 maggio 2016, ma la sua attuazione è avvenuta a distanza di due anni, quindi a partire dal 25 maggio 2018.

Trattandosi di un regolamento, non necessita di recepimento da parte degli Stati dell'Unione ed è stato attuato allo stesso modo in tutti gli Stati dell'Unione senza margini di libertà nell'adattamento.

5. Il D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101

L'Italia ha emanato il D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento stesso, il quale ha esplicitamente abrogato la disposizione dell'art. 177 sopra citata.

A questo punto il dubbio che è nato è se abrogando la disposizione che aveva introdotto l'ultimo comma dell'art. 51 DPR 223/1967, tale articolo fosse automaticamente tornato alla versione originale, e quindi se attualmente "Chiunque può copiare, stampare o mettere in vendita le liste elettorali del Comune".

6. La nota del Ministero dell'Interno

Sul tema in questione recentemente è intervenuto un importante chiarimento, fornito dal Ministero dell'Interno, in risposta al quesito posto da un comune.

La Direzione Centrale dei Servizi Elettorali si è infatti espressa in data 15 gennaio 2019 con una nota firmata dal Direttore Centrale, il Prefetto Caterina Amato:

“Al riguardo - premesso che la tenuta delle liste elettorali soddisfa finalità di rilevante interesse pubblico connesse all'esercizio del fondamentale diritto di elettorato attivo dei cittadini (cfr. articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del Regolamento UE 2016/679 e articolo 2 – sexies, comma 2, lettere b) e f), del decreto legislativo n. 196/2003, come introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 101/2018) – si osserva che il rilascio delle predette liste è previsto esclusivamente per le finalità indicate dall'articolo 51, quinto comma, del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali).

Tale disposizione, ad avviso dello scrivente, mantiene intatta la sua attuale formulazione anche dopo l'entrata in vigore del già citato decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101, che, all'articolo 27, comma 1, lettera c), n. 3, ha abrogato l'articolo 177 del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003).

Quest'ultimo articolo, tra l'altro, con il comma 5, ha modificato testualmente il quinto comma del predetto articolo 51 del T.U. 223/1967, stabilendo che: “Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.”.

Si ritiene che l'abrogazione dell'articolo 177 del codice in materia di protezione dei dati personali abbia come conseguenza la semplice espunzione di tale articolo dall'ambito delle fonti normative, ma non incida su quelle disposizioni che sono state, a suo tempo, modificate testualmente e non abrogate (come nel caso che qui interessa, il citato articolo 51, quinto comma, del T.U. n. 223/1967).

Deve, tra l'altro, escludersi che la cennata abrogazione dell'articolo 177 del d.lgs. n. 196/2003 comporti la reviviscenza dell'originaria formulazione del quinto comma dell'articolo 51 in commento, nel senso di ripristinare il rilascio a “chiunque” di copia delle liste elettorali.

Infatti, la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 13 del 12/01/2012, ha affermato che il fenomeno della reviviscenza di norme abrogate non opera in via generale e automatica e può essere ammesso solo nelle seguenti ipotesi:

- a) annullamento di norma espressamente abrogatrice da parte del giudice costituzionale;*
- b) ripristino di norme abrogate per via legislativa quando sia disposto in modo espresso;*
- c) norme dirette esclusivamente ad espungere disposizioni meramente abrogatrici (ritenendosi che l'unica finalità di tali norme consisterebbe nel rimuovere il precedente effetto abrogativo);*
- d) riespansione, che si ha, ad esempio, nel rapporto tra due discipline delle quali una generale, l'altra speciale, per cui la disciplina generale produce i suoi effetti sulle fattispecie in precedenza regolate dalla disciplina speciale abrogata.*

Si tratta di ipotesi ben differenti da quella in esame, in quanto l'articolo 177 del d.lgs. n. 196/2003 ha introdotto modifiche testuali rilevanti con nuove regole in materia di rilascio di liste elettorali, andando ad incidere con “novelle” sul testo unico in materia di elettorato attivo.

Pertanto, la disposizione contenuta nel quinto comma dell'articolo 51 del d.P.R. n. 223/1967 continua ad operare nel testo vigente.”

Quindi, secondo l'interpretazione ministeriale, in riferimento al rilascio di copia delle liste elettorali, l'art. 51 del d.P.R. n. 223/1967 è tuttora in vigore, come modificato dall'art. 177 del d.lgs. n. 196/2003.

Dovrà essere pertanto l'amministrazione comunale (ufficiale elettorale) che valuta le condizioni per il rilascio, ovvero se la richiesta da parte dei terzi è coerente con il dettato normativo.

QUESITI AREA SERVIZI AL CITTADINO

Quesito del 01/02/2019

Elettori UE

Domanda

È la prima volta che ci troviamo a dover organizzare le elezioni, non ci è chiara la questione relativa al voto degli elettori cittadini dell'Unione europea residenti nel nostro comune in occasione delle elezioni europee.

Risposta

a cura di Martino Conforti

La norma che detta le regole in materia è il decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408 (conv. legge 483/1994), che è la disposizione con la quale è stata recepita nel nostro Paese la direttiva n. 93/109/CE del 6 dicembre 1993, la quale prevede l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione europea residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.

In particolare l'art. 2 chiarisce che: *"I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, di seguito definita Unione, residenti in Italia, che ivi intendano esercitare il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo, devono presentare al sindaco del comune di residenza, entro e non oltre il novantesimo giorno anteriore alla data fissata per la consultazione, domanda di iscrizione nell'apposita lista aggiunta istituita presso il predetto comune."*

La circolare n. 4/2019, emanata dal Ministero dell'Interno in riferimento alle elezioni europee del 26 maggio, fornisce alcune indicazioni operative a proposito: *"i cittadini dell'Unione residenti in Italia, per poter esercitare il diritto di voto per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, devono presentare al sindaco del comune di residenza, ove non lo abbiano già fatto in occasione di precedenti elezioni europee, domanda di iscrizione nell'apposita lista aggiunta istituita presso lo stesso comune per il voto alle elezioni europee. Tale domanda deve essere presentata, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 408/94, convertito dalla legge n. 483/94, non oltre il novantesimo giorno anteriore alla data fissata per la consultazione e cioè entro il 25 febbraio 2019 (considerando data della votazione domenica 26 maggio 2019). Per quanto attiene al contenuto della domanda di iscrizione nella lista aggiunta, si precisa che il possesso della capacità elettorale nello Stato di origine è dichiarato dal richiedente e non deve essere comprovato da alcuna attestazione rilasciata dall'autorità nazionale competente; inoltre, la dichiarazione di assenza di provvedimenti giudiziari che possano comportare la perdita dell'elettorato attivo va fatta dal cittadino dell'Unione con esclusivo riferimento alle cause che limitano la capacità elettorale nello Stato di origine. I comuni, nell'ambito dell'istruttoria di rito, dovranno verificare, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 408/94, l'assenza di cause ostative che comportino in Italia la perdita dell'elettorato attivo. Si rammenta che gli iscritti nella lista aggiunta in occasione delle precedenti elezioni europee possono esercitare il diritto di voto per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia senza dover presentare una nuova istanza. A questo proposito, si ricorda che l'eventuale trasferimento di residenza in altri comuni italiani di iscritti nella suddetta lista aggiunta determina l'iscrizione d'ufficio dei medesimi nelle liste aggiunte del comune di nuova residenza, una volta espletata positivamente l'istruttoria di rito."*

La circolare stessa, in chiusura, invita i sindaci a dare massima pubblicità alla facoltà per i cittadini dell'Unione di votare nel comune di residenza per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

In particolare prevede che i comuni vengano sensibilizzati ad inviare lettere personali a tutti i cittadini dell'Unione residenti nel comune che non siano ancora iscritti nella suddetta lista aggiunta: a tal proposito vengono forniti dei modelli di lettera e schemi di domanda, già tradotti in diverse lingue, oltre ad una bozza di manifesto, al fine di garantire massima diffusione a tale rilevante facoltà per i cittadini dell'Unione residenti nel nostro Paese.

Quesito del 08/02/2019

Cancellazione richiedente *iure sanguinis*

Domanda

Un cittadino brasiliano ha presentato istanza nel nostro comune per il riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis* e la pratica è attualmente in corso. Allo scadere dei 90 giorni dall'ingresso l'abbiamo informato che per mantenere il diritto all'iscrizione anagrafica avrebbe dovuto presentare il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza. A seguito di questa comunicazione è emerso che il cittadino ha lasciato l'Italia ed è tornato in Brasile definitivamente. Qual è la procedura corretta per provvedere alla cancellazione anagrafica?

Risposta

a cura di Martino Conforti

Da quello che emerge il cittadino in questione ha lasciato l'Italia prima della conclusione del procedimento e senza ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana.

Qualora l'ufficio sia tutt'ora in contatto con il cittadino stesso, potrebbe farsi inviare il modulo *ad hoc* della dichiarazione di residenza, Allegato 2 della circolare 9/2012, che riguarda specificamente la "Dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero", che lo stesso può inviare in via telematica, allegando copia del passaporto.

Altrimenti, in caso questo non fosse possibile, un'altra strada da seguire potrebbe essere quella di avviare un procedimento di verifica della regolarità del soggiorno, procedendo poi alla cancellazione per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale. Il cittadino straniero iscritto in anagrafe privo di permesso di soggiorno, verrà invitato ad esibire il titolo di soggiorno, oppure, quantomeno, la ricevuta di richiesta del permesso di soggiorno, in attesa del rilascio definitivo.

Le altre due possibilità sono la cancellazione per irreperibilità, oppure la cancellazione d'ufficio ex art. 15 DPR 223/1989.

Sicuramente però la prima strada indicata è quella maggiormente consigliabile, tenuto conto del fatto che, così facendo, si raccoglierebbe la volontà del cittadino stesso.

È in distribuzione il volume

RACCOLTA INTEGRATA DEI CCNL DEGLI ENTI LOCALI



Prezzo di lancio

28 €

**SPEDIZIONE
GRATUITA**

Per tutti gli enti
partecipanti ai corsi-
convegni di Publika di
febbraio/marzo 2019
(a pagam.) le spese di
consegna del volume
sono gratuite.
(anziché 8 €)

di Gianluca Bertagna, Consuelo Ziggio e Mario Ferrari

Il CCNL delle Funzioni Locali, sottoscritto il 21 maggio 2018, ha disapplicato diversi articoli dei contratti collettivi precedenti, preservando la vigenza di molte disposizioni degli stessi contratti. Abbiamo voluto raccogliere in un unico volume le norme ancora valide per avere sempre a portata di mano un testo comodo alla consultazione. Nella parte finale sono riportate alcune disposizioni normative specifiche per gli Enti Locali. Il risultato è uno strumento operativo snello ed immediato.

Gianluca Bertagna

Docente in corsi di formazione. Componente di nuclei di valutazione. È autore di pubblicazioni e collabora con il Quotidiano degli Enti Locali de Il Sole 24 ore. Direttore scientifico delle riviste Personale News e Publika Daily di Publika.

Consuelo Ziggio

Docente in corsi di formazione. Esperta in materia di personale degli Enti Locali. È autrice di pubblicazioni. Collabora con il Quotidiano degli Enti Locali de Il Sole 24 Ore e con le riviste Personale news e Publika Daily.

Mario Ferrari

Vice segretario e Responsabile di settore di comune. Responsabile di procedimenti di ufficio personale associato di unione di comuni. Collaboratore di Personale news.

Modulo ordine volume "Raccolta integrata dei CCNL degli Enti Locali"

da inviare a info@publika.it

Richiedo n. _____ copie del volume al prezzo unitario di 28 € (compresa iva 4%) per un totale di _____ euro

Ho partecipato al corso tenuto in data ___ / ___ / 2018 nella città di _____ e richiedo quindi la spedizione gratuita

Dati di FATTURAZIONE

RAGIONE SOCIALE	P. IVA	COD. FISC.
INDIRIZZO (Via, CAP, Città, Prov.)		
TIPO CLIENTE <input type="checkbox"/> Ente Pubblica Amministrazione <small>Pagamento a seguito ricevimento fattura (30 gg. d.f.)</small> <input type="checkbox"/> Società / Sindacati / Privati ... <small>Pagamento anticipato IBAN IT 46 Z 08340 58050 000000015377</small>	CODICE IDENTIFICATIVO FATT. ELETR. <small>DATO OBBLIGATORIO PER FATTURA ELETTRONICA</small>	DETERMINAZIONE / ORDINE / IMPEGNO DI SPESA... <small>Inserire qui i dati relativi all'impegno di spesa</small> <small>DATO OBBLIGATORIO PER ENTI P.A.</small>

Dati di SPEDIZIONE

NOME E COGNOME	PRESSO (Ente, Azienda,...)
INDIRIZZO (Via, CAP, Città, Prov.)	
RECAPITO TELEFONICO	

La compilazione e invio del presente ordine comporta l'accettazione delle modalità di trattamento dati descritte nell'informativa privacy visibile on line
Per ulteriori dettagli si rimanda all'informativa privacy di Publika: <http://www.publika.it/privacy1.pdf>

TIMBRO E FIRMA DEL RESPONSABILE

Modulo da restituire compilato e firmato via email a info@publika.it



Publika Daily

Newsletter quotidiana con approfondimenti quindicinali

Direttore responsabile: Marco Painsi

Direttore scientifico: Gianluca Bertagna

Coordinatore editoriale: Giulio Sacchi

Hanno collaborato a questo numero: Gianluca Bertagna, Giulio Sacchi, Marco Allegretti, Augusto Sacchi, Martino Conforti, Giuseppe Debenedetto, Marco Terzi, Stefano Usai, Cristina Bortoletto, Consuelo Ziggjotto, Enza Paglia, Simona Freguglia, Raffaella Sacchi.

Segreteria di redazione: Dott. Marco Painsi, Rag. Sara Bozzoli

Editore e proprietario: Publika S.r.l.
Via Pascoli 3, 46049 Volta Mantovana MN
Tel. 0376/1586860 - Fax 0376/1760102
Sito internet: www.publika.it
E-mail: info@publika.it

Distribuzione: vendita esclusivamente per abbonamento

Abbonamento annuale: Euro 170,00 € IVA 4% INCLUSA

Nella predisposizione e preliminarmente all'invio della presente Rivista sono stati effettuati tutti i possibili controlli tecnici per verificare che i files siano indenni da virus. Ricordato che l'installazione di un'aggiornata protezione antivirus rientra comunque tra le regole fondamentali di corretta gestione di un qualsiasi sistema informatico, si declina da ogni responsabilità in ordine alla trasmissione di eventuali virus.